MARTINA BEGGIATO[*]

Custodire la 'pudicitia'. Figure educative e tutela dei 'pueri' nel diritto romano[**]

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Integrità morale delle figure educative e protezione del discente. – 3. Casi esemplari e tutela della *pudicitia*. – 4. Pedagoghi e precettori tra ideale educativo e degenerazione morale. – 5. Notazioni di sintesi.

1. Nel contesto socio-culturale romano, in specie quello delle origini, la *familia* rivestì un ruolo di primo piano nell'*iter* educativo dei bambini. Il padre era tenuto, sia sul piano giuridico sia in virtù delle aspettative sociali connesse al proprio ruolo[1], a sovrintendere all'educazione del figlio sin dalla sua giovanissima età, al fine di trasmettere le virtù e i valori propri del popolo romano, compito talvolta assolto con l'ausilio degli altri componenti del gruppo familiare (soprattutto della madre[2]) che collaboravano alla formazione della prole.

È d'uopo notare come a Roma il processo formativo iniziasse sin dal momento dell'accettazione paterna del nuovo nato presso il nucleo familiare: il *pater familias*, infatti, godeva di una discrezionalità pressoché assoluta – potendo decidere se allevare o sopprimere i nuovi nati –, sebbene alcuni limiti fossero stati disposti già in età regia, quando Romolo vietò di esporre la prole maschile e le figlie primogenite, nonché di uccidere i bambini prima che avessero compiuto i tre anni. L'unica eccezione era prevista nel caso in cui gli infanti fossero affetti da deformità accertate dinanzi a cinque uomini che vivevano nelle immediate vicinanze, chiamati a fungere da testimoni. La violazione di tale prescrizione comportava, quale sanzione, la confisca della metà dei beni[3].

[*] *Dottoressa di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, già assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Padova, abilitata alle funzioni di professoressa di seconda fascia.*

[**] *Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.*

[1] Cic. *Att.* 14.7: *Id cum ad officium nostrum pertinet tum ad existimationem et dignitatem.*

[2] Sul punto cfr. H.-I. MARROU, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*, Saint Augustin, 1948, p. 343 s. (*Storia dell'educazione nell'antichità*, trad. it., Roma, 1978, p. 310 s., da cui si cita); R. FRASCA, *Educazione e formazione a Roma. Storia, testi, immagini*, Bari, 1996, p. 198 ss.; R. LANFRANCHI, *Educazione tradizionale e riflessione pedagogica*, in *Educazione e pedagogia nei solchi della storia*, I, *Dall'educazione antica alle soglie dell'Umanesimo*[2], Torino, 1996, p. 128 s.; C. MASTRIANI, *La madre e il suo corpo: il valore etico degli umori e l'allattamento*, in *Invigilata Lucernis*, 39, 2017, p. 113; G. PEDRUCCI, *Maternità e allattamenti nel mondo greco e romano. Un percorso fra scienza delle religioni e studi sulla maternità*, Roma, 2018, pp. 34 ss. e, in particolare, p. 41 ss.

[3] Dion. Hal. 2.15.2: πρῶτον μὲν εἰς ἀνάγκην κατέστησε τοὺς οἰκήτορας αὐτῆς ἅπασαν ἄρρενα γενεὰν ἐκτρέφειν καὶ θυγατέρων τὰς πρωτογόνους, ἀποκτιννύναι δὲ μηδὲν τῶν γεννωμένων

In questa prospettiva non stupisce che, in particolar modo presso le famiglie più benestanti, vi fossero *nutrices* e *paedagogi* che condividevano con il *pater familias* e la madre le funzioni educative e di cura dei fanciulli, con i quali non di rado instauravano un legame di sincero e reciproco affetto[4].

Del resto, già all'allattamento era attribuita una funzione pedagogica che veniva espletata, in un primo momento solo presso i ceti sociali più abbienti, proprio dalle balie, sebbene fonti successive documentino come il ricorso a tale figura si fosse esteso, in progresso di tempo, anche alle famiglie meno facoltose. Il graduale abbandono dell'allattamento materno a favore di soggetti vicari non mancò di sollevare pungenti critiche, come attesta una testimonianza tacitiana ove lo storico ricordava con nostalgia i tempi passati, quando le madri erano solite dedicarsi alla cura della casa e all'allevamento dei figli provvedendo esse stesse, nelle prime fasi di vita, al nutrimento degli infanti[5]. A

νεώτερον τριετοῦς, πλὴν εἴ τι γένοιτο παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας εὐθὺς ἀπὸ γονῆς. ταῦτα δ' οὐκ ἐκώλυσεν ἐκτιθέναι τοὺς γειναμένους ἐπιδείξαντας πρότερον πέντε ἀνδράσι τοῖς ἔγγιστα οἰκοῦσιν, ἐὰν κἀκείνοις συνδοκῇ. κατὰ δὲ τῶν μὴ πειθομένων τῷ νόμῳ ζημίας ὥρισεν ἄλλας τε καὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν τὴν ἡμίσειαν εἶναι δημοσίαν. Sulla testimonianza richiamata v., da ultimi, M. PADOVAN, *Nascita e natura umana del corpo*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, I, Pisa, 2015, p. 36 e nt. 96; PH. MOREAU, *La 'loi royale' de la première-née (Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, II.15.2): une règle démographique archaïque?*, in *Cahiers 'Mondes anciens'. Histoire et anthropologie des mondes anciens. Les politiques familiales dans les mondes antiques*, 10, 2018, p. 1 ss.; L. PEPE, *I minori e il diritto in Grecia e a Roma*, in C. LAMBRUGO (a cura di), *Una favola breve. Archeologia e antropologia per la storia dell'infanzia*, Sesto Fiorentino, 2019, p. 52 s. e nt. 23; M.V. SANNA, *Paternità, maternità, nascita e dinamiche parentali nel diritto romano arcaico*, in M.V. SANNA, M. MASIA (a cura di), *Donne: libertà, diritti e tutele*, Napoli, 2019, p. 205 ss.; G. BALESTRA, *La 'mors immatura'. Tra l'arcaica disciplina del lutto e le leggi matrimoniali augustee*, in *QLSD*, 15, 2025, p. 51 ss., a cui rimando per la letteratura precedente.

[4] Cic. *Lael.* 74.3-4: *Isto enim modo nutrices et paedagogi iure vetustatis plurimum benevolentiae postulabunt*; 4. *qui neglegendi quidem non sunt, sed alio quodam modo aestimandi*. Sul testo riportato si sofferma A. GRILLONE, *A margine di Cass. Pen., sez. III, ord., 24 gennaio 2020, n. 2888: brevi note sull'abuso di autorità dell'insegnante privato in prospettiva storica*, in *L'Osservatorio sul diritto di famiglia*, 4.2, 2020, p. 131. Per quanto attiene alla cura dei bambini affidati alla nutrice v. F. MENCACCI, *La balia cattiva: alcune osservazioni sul ruolo della nutrice nel mondo antico*, in R. RAFFAELLI (a cura di), *Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma*, Ancona, 1995, p. 227 ss.; CH. LAES, *Children in the Roman Empire. Outsiders Within*, Cambridge, 2011, pp. 69 ss.; G. PEDRUCCI, *Maternità*, cit., p. 25 ss. e, in particolare, pp. 80 ss.; S.T. SALVI, *Il dovere di allattare. Maternità, baliatico e infanzia abbandonata nella Lombardia di antico regime: prime indagini storico-giuridiche*, in *Italian Review of Legal History*, 10.1, 2024, pp. 512 ss.; F. ARCARIA, *La tutela giudiziaria della retribuzione della nutrice*, in L. D'AMATI, L. GAROFALO (a cura di), *Scritti per Francesco Maria Silla*, Napoli, 2024, p. 33 s.; L. D'AMATI, *Nutrici e streghe tra mito e realtà*, in *TSDP*, 17, 2024, pp. 1 ss., ora in *Scritti per Francesco Maria Silla*, cit., p. 147 ss. (da cui si cita). Più specificamente, in merito all'*affectio* che lega l'infante alla sua nutrice cfr. R. SALLER, *I rapporti di parentela e l'organizzazione familiare*, in A. GIARDINA, A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, Torino, 1999, p. 848 s.; F.M. SILLA, *Oltre il corpo: 'affectio iusta' e 'iusta libertas' della nutrice*, in *RDR*, 16-17, 2016-2017, pp. 1 ss.; ID., *'Affetti' e diritto. La libertà della nutrice*, in *EuGeStA*, 9, 2019, p. 1 ss.

[5] Tac. *dial.* 28.4: *Nam pridem suus cuique filius, ex casta parente natus, non in cellula emptae nutricis, sed gremio ac sinu matris educabatur, cuius praecipua laus erat tueri domum et inservire liberis*, *Germ.* 20: *Sua quemque mater uberibus alit, nec ancillis ac nutricibus delegantur*. Sui brani richiamati v. L. MONTANINI, *Nascita e morte del bambino a Roma*, in N. CRINITI (a cura di), *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma imperiale*[2], Brescia, 1997, p. 95 e nt. 14, ora in *Ager Veleias*, 5.11, 2010, p. 9 e nt. 17 (da cui si

prescindere però dal biasimo espresso, nella quotidianità erano le balie che si impegnavano a trasmettere conoscenze, nonché a rivolgere premure e tenerezze all'infante in luogo delle madri naturali, preoccupate ormai che l'allattamento al seno potesse mettere a repentaglio la bellezza dei propri corpi[6]. Poiché tale attività era perlopiù relegata all'ambiente servile, l'approvvigionamento di siffatte figure non presentava notevoli difficoltà per le famiglie benestanti. L'ingente ricorso alla manodopera servile garantiva infatti una costante disponibilità di *nutrices* – termine con cui si designavano specificamente le balie da latte[7] –, disposte a dedicare la propria esistenza alla cura e all'accudimento dei nuovi nati[8].

Nonostante ciò, i criteri di selezione non erano affatto semplici: dovendo garantire il sostentamento del bambino, era necessario che la donna fosse forte, prestante e in buona salute, ma al contempo di irreprensibili costumi, essendo chiamata a occuparsi anche della sua educazione[9]. Non è un caso, infatti, che Varrone considerasse la nutrice come colei che sarebbe stata tenuta a educare i fanciulli, allevandoli[10] e che Quintiliano, riportando le parole di Crisippo, rammentasse l'importanza di scegliere le migliori nutrici, assicurandosi che fossero acculturate e utilizzassero, quando si rivolgevano ai bambini, un lessico corretto, facilitando in tal modo lo sviluppo linguistico e cognitivo

cita); E.A. HEMELRIJK, *'Matrona docta'. Educated Women in the Roman élite from Cornelia to Julia Domna*, London-New York, 1999, p. 68; R. PERANI, *Il nutrimento dell'infante tra costume e diritto*, in *RDR*, 12, 2022, pp. 222 s. e nt. 10; S. GALEOTTI, *'Madri di latte' e politica criminale. Osservazioni in margine a CTh. 9.31 ('Ne pastoribus dentur filii nutriendi')*, in *TSDP*, 16, 2023, p. 6, nt. 15 e soprattutto p. 35 ss.

[6] Di questo avviso è G. PEDRUCCI, *Sangue mestruale e latte materno: riflessioni e nuove proposte. Intorno all'allattamento nella Grecia antica*, in *Gesnerus*, 70.2, 2013, p. 260 ss.; EAD., *Baliatico,* αἰδώς *e malocchio: capire l'allattamento nella Grecia di epoca arcaica e classica anche con l'aiuto delle fonti romane*, in *EuGeStA*, 5, 2015, p. 28 ss.; EAD., *Breastfeeding Animals and Other Wild 'Nurses' in Greek and Roman Mythology*, 34, 2016, pp. 307 ss.; EAD., *Maternità*, cit., p. 234 ss.; EAD., *Allattamento e co-allattamento nel mondo greco e romano*, in *Una favola breve*, cit., p. 21 ss. Sul punto cfr. anche D.A. MUSCA, *Figure femminili nelle iscrizioni della 'regio' II. Contributo alla conoscenza della condizione socio-giuridica della donna nei primi secoli dell'Impero*, in *Diritto e società nel mondo romano*, I, *Atti di un incontro di studio, Pavia, 21 aprile 1988*, Como, 1988, p. 97; R. FRASCA, *Educazione*, cit., pp. 182 s.; L. MONTANINI, *Nascita*, cit., p. 9; M.V. BRAMANTE, *Note minime in tema di contratti di allattamento*, in *QLSD*, 14, 2014, p. 195 ss.; C. FAYER, *La vita familiare dei romani antichi: dalla nascita al matrimonio*, Roma, 2016, p. 19; L. CRISTANTE, *'Oblitteratis et abolitis nativae pietatis elementis'. L'allattamento materno, le nutrici, i filosofi*, in *Invigilata Lucernis*, 39, 2017, p. 101 ss.; A. PEZZELLA, *'Patria altrix civium': allattamento e identità romana*, in *Invigilata Lucernis*, 39, 2017, p. 134; E. BISIO, *Riflessioni a margine della relazione 'nutritor-alumnus'*, in G. LUCHETTI, F. MATTIOLI, E. PEZZATO HECK (a cura di), *La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno, Bologna, 13 dicembre 2023*, Bologna, 2025, p. 51.

[7] Sui termini 'balia' e 'nutrice', nonché sulla loro identificazione con le «figure vicarie, materne, prossimali e 'di attaccamento'» si sofferma G. PEDRUCCI, *Maternità*, cit., p. 70 s. (il citato è a p. 70). Sulla balia da latte invece rimando a S. GALEOTTI, *'Madri di latte'*, cit., p. 5 ss.

[8] V. C. FAYER, *La vita*, cit., p. 18.

[9] Di questo avviso è R. PERANI, *Il nutrimento*, cit., p. 3.

[10] Ciò è quanto emerge dal *De grammatica Fragmenta* (*Logistoricon libri III. Catus. 'De liberis educandis'. VII)* di Varrone, riportato nel *De compendiosa doctrina* di *Nonius*, al lib. V, p. 447, l. 34 (Lindsay, III, 718), dove è contenuta l'espressione '*educat nutrix*'.

degli infanti dato che questi ultimi avrebbero appreso per imitazione l'uso della parola e ciò avrebbe favorito, con il passare del tempo, un completo apprendimento del linguaggio[11].

La medesima preoccupazione si riscontrava pure con riferimento ai pedagoghi i quali – facendo proprie le parole di Varrone ricordate da Nonio Marcello – erano tenuti ad avviare il fanciullo al percorso di istruzione[12] e, in misura ancora più incisiva, essa riguardava anche i precettori privati e i maestri, ai quali spettava il compito di formare i giovani affidati alle loro cure. In particolare, sappiamo come nel contesto familiare un ruolo di primo piano fosse attribuito al precettore che aveva il precipuo compito di educare la prole delle famiglie benestanti[13]: si tratta di una figura 'di importazione' dato che gli insegnanti privati – basti pensare a Livio Andronico[14] e a Polibio[15] – sarebbero stati di origine greca[16].

A Roma, però, vi erano genitori che optavano per la formazione al di fuori delle mura domestiche, essendo particolarmente sentita la necessità di trasmettere ai fanciulli, anche tra gli strati sociali più bassi, quantomeno i rudimenti della lettura, della scrittura e del calcolo. Ciò ha fatto sì che si diffondessero, in progresso di tempo, le prime scuole elementari, frequentate da bambini dai sette[17] agli undici anni: la loro istituzione è alquanto dibattuta poiché per Dionigi di Alicarnasso e Livio i primi luoghi di formazione primaria sarebbero stati presenti nell'Urbe già intorno al 450 a.C., quando presunte

[11] Quint. *inst.* 1.1.4-5: *Ante omnia ne sit vitiosus sermo nutricibus: quas, si fieri posset, sapientes Chrysippus optavit, certe quantum res pateretur optimas eligi voluit. Et morum quidem in his haud dubie prior ratio est, recte tamen etiam loquantur.* 5. *Has primum audiet puer, harum verba effingere imitando conabitur, et natura tenacissimi sumus eorum quae rudibus animis percepimus.* Su questi aspetti v. L. PIROVANO, *La 'Dictio' 28 di Ennodio. Un'etopea parafrastica*, in M. GIOSEFFI (a cura di), *Uso, riuso e abuso dei testi classici*, Milano, 2010, p. 36 s., nt. 62; S. GALEOTTI, *'Madri di latte'*, cit., p. 6, nt. 15.

[12] Non. (Lindsay, III, 718): *... instituit paedagogus ...*

[13] Sul punto si intratteneva S.F. BONNER, *Education in Ancient Rome. From the elder Cato to the younger Pliny*, London, 1977, p. 21 ss. (*L'educazione nell'antica Roma. Da Catone il censore a Plinio il giovane*, trad. it., Roma, 1986, pp. 36 ss., da cui si cita).

[14] Su tale insegnante si soffermava S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., p. 36 s.

[15] Su questa figura si intratteneva S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., p. 36 ss.

[16] Sugli educatori greci immigrati a Roma rimando a L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La costruzione del diritto privato romano*, Bologna, 2016, p. 147 e a F. MERCOGLIANO, *'Hostes novi cives'. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*[2], Napoli, 2020, p. 112.

[17] Si tende infatti ad attribuire a Esiodo l'idea per cui prima dei sette anni il bambino non fosse stato ancora in grado di apprendere e sopportare la fatica dello studio, come si evince da Quint. *inst.* 1.1.15: *Quidam litteris instituendos qui minores septem annis essent non putaverunt, quod illa primum aetas et intellectum disciplinarum capere et laborem pati posset. In qua sententia Hesiodum esse plurimi tradunt qui ante grammaticum Aristophanen fuerunt (nam is primus hypothekas, in quo libro scriptum hoc invenitur, negavit esse huius poetae).* Sul punto si intrattiene R. DEGL'INNOCENTI PIERINI, *Ovidio e il 'ludere' didascalico*, in R. COLOMBO, F. GASTI, M. GAY, F. SORBELLO (a cura di), *Il 'vero condito': caratteri e ambiti della poesia didascalica nel mondo antico. Atti della XI Giornata Ghisleriana di Filologia Classica, Pavia, 29-30 novembre 2017*, Pavia, 2019, p. 49.

scuole di lettere sarebbero state ubicate nei porticati in prossimità del foro[18]. Non solo: secondo l'autore delle *Antichità Romane*, Virginia era solita frequentare questi luoghi di formazione quando suscitò l'interesse di Appio Claudio – nonostante fosse già promessa sposa di un altro uomo –, come confermato dalla versione tramandata dallo storico, a tenore della quale la fanciulla era intenta alla lettura in una scuola di lettere quando il decemviro venne catturato dalla sua avvenenza, tanto da appostarsi all'esterno dell'edificio, sopraffatto dal desiderio che la giovane donna aveva suscitato in lui[19]. È sempre Livio ad alludere – questa volta in relazione agli eventi del 381 a.C., in occasione dell'ingresso di Camillo in Tuscolo – alle scuole, richiamando le voci degli studenti intenti ad apprendere[20]. È verosimile però che la prima vera e propria scuola elementare, con previsione di compenso per il maestro, fosse stata inaugurata nel III secolo a.C. da un liberto del console Spurio Carvilio Massimo Ruga[21] al quale Plutarco riconosce anche il merito di aver riformato l'ortografia, tramite l'introduzione della lettera 'G' nell'alfabeto latino, ricavandola dalla 'C'[22].

L'educazione al di fuori dell'ambito domestico non si fermava però alla formazione di base: proseguiva infatti, per i fanciulli di condizione agiata, presso le scuole di grammatica, ove i ragazzi apprendevano la letteratura latina (nonché, talvolta, quella greca grazie all'apporto fornito dal *grammaticus graecus*) e le nozioni di base delle *artes liberales*[23] e

[18] Liv. 3.44.6: *... ibi namque in tabernaculis litterarum ludi erant minister ...*; Dion. Hal. 11.28.3: ... ἦν δὲ τὰ διδασκαλεῖα τότε τῶν παίδων περὶ τὴν ἀγοράν ...

[19] Dion. Hal. 11.28.3: ταύτην τὴν κόρην ἐπίγαμον οὖσαν ἤδη θεασάμενος Ἄππιος Κλαύδιος ὁ τῆς δεκαδαρχίας ἡγεμὼν ἀναγινώσκουσαν ἐν γραμματιστοῦ ... εὐθύς τε ὑπὸ τοῦ κάλλους τῆς παιδὸς ἑάλω καὶ ἔτι μᾶλλον ἔξω τῶν φρενῶν ἐγένετο πολλάκις ἀναγκαζόμενος παριέναι τὸ διδασκαλεῖον ἤδη κρατούμενος ὑπὸ τοῦ πάθους.

[20] Liv. 6.25.9: *... ludos litterarum strepere discentium vocibus ...* Su questi aspetti v. S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., p. 52.

[21] Plut. *Quaest. Rom.* 59.

[22] Plut. *Quaest. Rom.* 54; Ter. Scaur. 7.15: *... ceterum ea nota adiecta a Spurio Carvilio novam formam* G *litterae positam*. Su questi profili e sulle problematiche connesse all'origine della scuola elementare si soffermano E. POTTIER, voce *'Educatio'*, in *DS*, 2.1, Paris, 1873, p. 482; H. DAHLMANN, *Varroniana*, in *ANRW*, 1.3, Berlin-New York, 1973, p. 23, nt. 10; S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., p. 52 s.; A. LA PENNA, *La cultura letteraria a Roma*, Roma, 1986, p. 25 s.; A.L. PROSDOCIMI, *La trasmissione dell'alfabeto in Etruria e nell'Italia antica: insegnamento e oralità tra maestri e allievi*, in *Atti del Secondo Congresso Internazionale Etrusco, Firenze, 26 maggio-2 giugno 1985*, 3, Roma, 1989, p. 1360 s.; G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994, pp. 53 ss. e pp. 73 ss.; J.M. PRELLEZO, *La scuola nell'antica Roma*, in *Educazione*[2], cit., p. 153; B. LORÈ, *L'educazione dei figli. L'Antichità*, Città di Castello, 1999, p. 173; M. ALBANA, *Stato e istituzioni educative. Aspetti di politica scolastica in età imperiale*, Catania, 2000, p. 75; I. MAZZINI, *Storia della lingua latina e del suo contesto*, I, *Linguistica e lingua letteraria*, Roma, 2007, pp. 78 s.; D.F. MARAS, *Novità sulla diffusione dell'alfabeto latino nel Lazio arcaico*, in F. MANNINO, M. MANNINO, D.F. MARAS (a cura di), *Theodor Mommsen e il Lazio antico. Giornata di Studi in memoria dell'illustre storico, epigrafista e giurista, Terracina, Sala Valadier, 3 aprile 2004*, Roma, 2009, p. 107, nt. 3; T. CINAGLIA, *Minerva ed i 'pueri': proposta per una rilettura di alcune fonti letterarie*, in *Gerión*, 35.1, 2017, p. 5 e nt. 18.

[23] Cfr. H.-I. MARROU, *Storia*, cit., p. 363 ss.; R. BARROW, *Greek and Roman Education. Inside the Ancient World*, London-Bristol, 1976, p. 79 ss.; S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., p. 77 ss.; A.M. REGGIANI,

terminava, in specie per i giovani delle famiglie più abbienti, con la frequenza delle scuole di retorica, nelle quali si formava il futuro della classe dirigente romana, avvalendosi delle doti apprese dall'*ars oratoria* e dalla declamazione[24].

Alla formazione teorica e intellettuale si affiancò, forse già a partire dall'epoca repubblicana[25], anche quella fisico-militare, con risvolti più pratici. Non a caso, fu proprio la crescente valorizzazione dell'addestramento ad aver condotto all'istituzione, in età augustea, dei *collegia iuvenum*, vale a dire di associazioni giovanili – probabilmente plasmate sul modello dell'*ephebia* greca[26] – che avrebbero avuto lo scopo di educare i figli

Educazione e scuola, Roma, 1990, pp. 59 s.; J.M. PRELLEZO, *La scuola*, cit., pp. 157 ss.; E.A. HEMELRIJK, *'Matrona docta'*, cit., p. 18 s.; M. ALBANA, *Stato*, cit., pp. 14 s.; R.A. KASTER, *Controlling Reason: Declamation in Rhetorical Education at Rome*, in Y. LEE TOO (edited by), *Education in Greek and Roman Antiquity*, Leiden, 2001, p. 319; F. LAMBERTI, *Elementi giuridici nell'educazione femminile in Africa proconsolare fra II e III sec. d.C. Gli esempi di Pudentilla e Perpetua*, in F. LAMBERTI, P. GRÖSCHLER, F. MILAZZO (a cura di), *Il diritto romano e le culture straniere. Influenze e dipendenze interculturali nell'antichità*, Lecce, 2015, p. 201 s.; EAD., *'Doctae puellae': alcuni esempi di istruzione femminile nelle classi medio-alte di età imperiale*, in P. FERRETTI, M. FIORENTINI (a cura di), *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società*, Trieste, 2020, p. 39 ss., ora con qualche rielaborazione in *Spazi del femminile in Roma antica*, Lecce, 2025, p. 147 ss., con il titolo *Giovani e studiose: la cultura femminile nel principato* (da cui si cita). Sul tema, più in generale, si intrattiene anche F. DOLANSKY, *Education in the Roman World*, in *Themes in Roman Society and Culture: An Introduction to Ancient Rome*[2], Toronto, 2020, p. 179 ss.

[24] In particolare, Quintiliano ricorda come il fanciullo venisse affidato agli insegnanti di retorica quando fosse giunto a un grado di maturità intellettuale tale da comprendere appieno quell'arte, avendo precedentemente appreso i rudimenti della disciplina (Quint. *inst.* 2.2.1: *Ergo cum ad eas in studiis vires pervenerit puer ut quae prima esse praecepta rhetorum diximus mente consequi possit, tradendus eius artis magistris erit*). Su questi aspetti v. H.-I. MARROU, *Storia*, cit., p. 375 ss.; R. BARROW, *Greek and Roman Education*, cit., pp. 81 ss.; S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., pp. 88 ss.; A.M. REGGIANI, *Educazione*, cit., pp. 60 s.; J.M. PRELLEZO, *La scuola*, cit., p. 159; E.A. HEMELRIJK, *'Matrona docta'*, cit., pp. 18 ss.; M. ALBANA, *Stato*, p. 15; F. LAMBERTI, *Elementi*, cit., p. 202 s.; EAD., *Giovani*, cit., pp. 149 ss.; F. DOLANSKY, *Education*, cit., p. 179 ss.

[25] Di questo avviso sono A. ROSEMBERG, *Nochmals 'aedilis lustralis' und die sacra von 'Tusculum'*, in *Hermes*, 49, 1914, pp. 268 ss.; Z. ZMIGRYDER-KONOPKA, *A propos de CIL IX 5699*, in *Eos*, 31, 1928, p. 558 ss.; S. RANDAZZO, *'Collegia iuvenum'. Osservazioni in margine a D. 48.19.28.3*, in *SDHI*, 66, 2000, p. 202, ora in A. MILAZZO (a cura di), *Diritto associativo romano*, Napoli, 2021, p. 91 (da cui si cita).

[26] Sul punto si vedano, in progresso di tempo, C. BARBAGALLO, *Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano*, Catania, 1911, p. 23 ss. (rist. e-book 2025, p. 7 ss.); M. DELLA CORTE, *'Iuventus'. Un nuovo aspetto della vita pubblica di Pompei finora inesplorato, studiato e ricostruito con la scorta dei relativi documenti epigrafici, topografici, demografici, artistici e religiosi*, Arpino, 1924, p. 14; C.A. FORBES, *'Neoi'. A Contribution to the Study of Greek Associations*, Middletown, 1933, pp. 19 s.; H.-I. MARROU, *Storia*, cit., p. 393 ss.; M. ROSTOVTZEFF, *The Social and Economic History of the Roman Empire*[2], I, Oxford, 1957, p. 429 s.; E. TODISCO, *I veterani in Italia in età imperiale*, Bari, 1999, p. 183; V. MAROTTA, *Conflitti politici cittadini e governo provinciale*, in F. AMARELLI (a cura di), *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, Roma, 2005, p. 147; S. RANDAZZO, *'Collegia iuvenum'*, cit., p. 91 e nt. 5. Mettono, invece, in risalto anche il «carattere religioso» di tali sodalizi P. SANGRISO, *I collegi professionali e la loro valenza economica: il caso dei figuli*, in *Studi Classici e Orientali*, 55, 2009, p. 93, nt. 9, E. CASEY, *Educating the Youth: The Athenian Ephebeia in the Early Hellenistic Era*, in J. EVANS GRUBBS, T. PARKIN (edited by), with the assistance of R. BELL, *The Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World*, New York, 2013, p. 418 ss. e, qualche tempo prima, M. JACZYNOWSKA, *Les organisations de la jeunesse et l'aristocratie municipale au temps de l'Empire romain*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique. Actes du Colloque National sur le thème 'Groupes*

delle classi abbienti, con l'obiettivo di formare i futuri dirigenti attraverso l'addestramento ginnico-militare e la trasmissione dei valori confacenti alla volontà imperiale. Nonostante i dubbi che a tutt'oggi permangono intorno a questo sodalizio, è plausibile credere che si trattasse di istituzioni, al pari delle associazioni degli *Augustales*[27], che esaltavano la famiglia imperiale, con finalità propagandistica[28].

2. Per quanto attiene all'onorabilità dei maestri molto c'è da dire. Se sul fronte dell'educazione domestica il padre selezionava scrupolosamente i precettori privati, per fare in modo che fossero affidabili, su quello della formazione scolastica non era possibile fare altrettanto.

Invero, il *pater familias* era solito condurre un'accurata valutazione del maestro (che coinvolgeva anche la sua reputazione e il suo stile di vita, presente e passato)[29], il quale veniva escluso dalla selezione qualora taluno l'avesse considerato pederasta o usualmente

sociaux, ordres et classes dans l'Antiquité gréco-romaine', Caen, 25-26 avril 1969, Paris, 1970, p. 265 ss.; EAD., *Le caratteristiche delle associazioni della gioventù romana ('collegia iuvenum')*, in *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 134, 1975-1976, p. 359 ss.; EAD., *Les associations de la jeunesse romaine sous la haut-empire*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1978, p. 17 ss., nonché le componenti «sportive ... politiche, sociali e funerarie» oltre a quelle militari o paramilitari F. DIOSONO, *'Collegia': le associazioni professionali nel mondo romano*, Roma, 2007, p. 51.

[27] Sulle associazioni degli *Augustales* si soffermano, *ex plurimis*, A. VON PREMERSTEIN, voce *'Augustales'*, in *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, 1, Roma, 1895, p. 824 ss.; W. LANGHAMMER, *Die rechtliche und soziale Stellung der 'Magistratus Municipales' und der 'Decuriones' in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2.-4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit)*, Wiesbaden, 1973, p. 35 s.; R. DUTHOY, *Les 'Augustales'*, in *ANRW*, 16.2, Berlin-New York, 1978, pp. 1254 ss.; S.E. OSTROW, *The 'Augustales' in the Augustan Scheme*, in K.A. RAAFLAUB, M. TOHER (edited by), *Between Republic and Empire. Interpretations of Augustus and His Principate*, Berkeley-Los Angeles-London, 1990, p. 364 ss.; A. ABRAMENKO, *Die munizipale Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien. Zu einem neuen Verständnis von Sevirat und Augustalität*, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 1993, p. 11 ss.; ID., *Die innere Organisation der Augustalität: Jahresamt und Gesamtorganisation*, in *Athenaeum*, 81, 1993, p. 13 ss.; F. VAN HAEPEREN, *L'Augustalità: un'innovazione del principato di Augusto*, in *Augusto. La costruzione del Principato. Atti dei Convegni Lincei, Roma, 4-5 dicembre 2014*, Roma, 2017, p. 223 ss.; G. PURPURA, *Sulla eternità dell'impero, dell'Augusto e di Roma. Note aggiuntive su un lungo percorso*, in *IAH*, 11, 2019, p. 37; C. MINASOLA, *I 'collegia' nell'antica Roma. Sulle tracce di quella libertà associativa 'quae pactionem atque coniurationem adversus rem publicam fecit'*, Roma, 2021, p. 190.

[28] A questa conclusione pervengono S. RANDAZZO, *'Collegia iuvenum'*, cit., p. 92; R. LAURENDI, *Riflessioni sul fenomeno associativo in diritto romano. I 'collegia iuvenum' tra documentazione epigrafica e giurisprudenza: Callistrato 'de cognitionibus' D. 48.19.28.3*, in *AUPA*, 59, 2016, p. 264. Su questi aspetti e, più in generale, sui *collegia iuvenum* si è ampiamente soffermato P. GINESTET, *Les organisations de la Jeunesse dans l'Occident Romain*, Bruxelles, 1991, p. 9 ss., mentre «sul consenso» e «sull'acclamazione popolare» di cui godevano i giovani affiliati si intrattiene C. MINASOLA, *I 'collegia'*, cit., p. 186.

[29] Lucian. *merc. cond.* 12.2: Μέσος ἐν τοσούτῳ χρόνος, καὶ πολυπραγμονεῖταί σου ἅπας ὁ παρεληλυθὼς βίος ...

dedito a pratiche moralmente censurabili[30]. Soltanto una persona referenziata dai costumi specchiati avrebbe potuto ricoprire tale incarico e percepire il relativo salario[31] anche perché – come Quintiliano lascia intendere – i fanciulli che gli venivano affidati si trovavano in una fase delicata della crescita, nella quale avevano bisogno di ideali virtuosi dai quali apprendere disciplina e rigore morale[32].

Quando l'educazione non poteva essere garantita all'interno delle mura domestiche, il bambino doveva frequentare la scuola e, per evitare che quest'ultimo fosse esposto a pericoli durante il tragitto verso il luogo di formazione, veniva affidato dal padre a un accompagnatore (*comes*), che poteva essere anche un pedagogo[33], il quale scortava il fanciullo, preservandone l'onorabilità[34]. Dovendo trattarsi di una persona di fiducia, la scelta solitamente ricadeva sugli schiavi di famiglia, che potevano così giovarsi dell'educazione impartita al giovane per apprendere a loro volta alcune nozioni, come è stato nel caso dello schiavo di origine vicentina, Quinto Remmio Palemone, il quale, dopo aver imparato l'arte della tessitura ed essere diventato un abile artigiano, si giovò con grande astuzia e notevoli abilità intellettuali della formazione liberale impartita al fanciullo affidatogli, tanto da diventare un grammatico di successo una volta manomesso[35]. I pedagoghi erano comunemente tenuti non soltanto ad accompagnare il

[30] Lucian. *merc. cond.* 12.2: … κἂν μέν τις ἢ πολίτης ὑπὸ φθόνου ἢ γείτων ἔκ τινος εὐτελοῦς αἰτίας προσκεκρουκὼς ἀνακρινόμενος εἴπῃ μοιχὸν ἢ παιδεραστήν, τοῦτ' ἐκεῖνο, ἐκ τῶν Διὸς δέλτων ὁ μάρτυς …

[31] Lucian. *merc. cond.* 37-38; Plin. *epist.* 2.13.7: *Huic vitio uno remedio occurri potest, si parentibus solis ius conducendi relinquatur* … Su questi aspetti si intrattengono S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., pp. 48 s.; R. FRASCA, *Educazione*, cit., p. 116.

[32] Quint. *inst.* 1.3.17: *Non morabor in parte hac: nimium est quod intellegitur. Quare hoc dixisse satis est: in aetatem infirmam et iniuriae obnoxiam nemini debet nimium licere*; Plin. *epist.* 2.13.7: … *iisdemque religio recte iudicandi necessitate collationis addatur*.

[33] Ciò è quanto si evince da Ulp. 77 <57> *ad ed.* D. 47.10.15.16: *inter comites utique et paedagogi erunt*.

[34] Che il pedagogo fosse preposto alla sorveglianza del giovane affidatogli emerge in Val. Max. 3.1.2: *Idem, cum salutandi gratia praetextatus ad Sullam venisset* … e in Svet. *Aug.* 44: … *assignavit praetextatis cuneum suum, et proximum paedagogis, sanxitque ne quis pullatorum media cavea sederet*. In particolare, dal primo testo si evince come al *puer praetextatus* fosse vietato porgere la *salutatio* senza essere accompagnato dal suo *comes*, mentre nel secondo brano lo storico ricorda come sotto Augusto ai giovani che portavano la *toga praetexta* fosse riservato un posto accanto ai pedagoghi; posto che, anche qualora fosse rimasto vuoto, non poteva essere occupato da persone di bassa estrazione sociale (*CIL* VI 1796 = *ILS* 5654). Sulle testimonianze riportate v., in generale, S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., p. 61; A.M. MANDAS, *Giochi, spettacoli e disordini. A proposito di D. 48.19.28.3*, in *Revista General de Derecho Romano*, 33, 2019, p. 8 e nt. 40; A. GRILLONE, *A margine di Cass. Pen., sez. III, ord., 24 gennaio 2020, n. 2888*, cit., p. 131, mentre per un'indagine più specifica S. FUSCO, *'Edictum de adtemptata pudicitia'*, in *Diritto@Storia*, 9, 2010, p. 38 e nt. 100; EAD., *'Specialiter autem iniuria dicitur contumelia'*, Roma, 2020, p. 99 e nt. 79.

[35] Svet. *gramm.* 23.2.5: *Q. Remmius Palaemon, Vicetinus, mulieris verna, primo, ut ferunt, textrinum, deinde herilem filium dum comitatur in scholam, litteras didicit. Postea manumissus docuit Romae ac principem locum inter grammaticos tenuit, quanquam infamis omnibus vitiis, palamque et Tiberio et mox Claudio praeidicantibus, nemini minus institutionem puerorum vel invenum committendam*. Sulla vicenda si soffermano B. MARIANO, *Scuola e*

fanciullo a scuola e ricondurlo a casa, portando con sé il materiale necessario per la lezione[36], ma anche a sorvegliarlo durante l'insegnamento e fornirgli il supporto richiesto per lo svolgimento dei compiti assegnati[37]. Il ruolo di questa figura poteva però essere ancora più incisivo: qualora il *pater familias* ne avesse scelto uno dai costumi sociali irreprensibili e di elevata istruzione, gli veniva affidata anche «l'educazione morale»[38] del bambino, diventando a tutti gli effetti il suo precettore[39].

Presso l'*élite* romana era senza dubbio preferibile la formazione domestica[40], in quanto non si riteneva che le scuole fossero luoghi sicuri per gli allievi, poiché talvolta si faceva uso di strumenti coercitivi[41], il cui impiego doveva essere tenuto a bada dalla presenza del *paedagogus*[42]. In alcune occasioni tali ambienti potevano favorire la nascita di relazioni affettive inappropriate tra gli insegnanti e i giovani loro affidati, circostanza alla quale pare alludere per ben due volte – seppur in maniera implicita – Quintiliano nella sua veemente difesa a favore della formazione scolastica.

controscuola nell'antica Roma, Firenze, 1974, p. 2; S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., p. 55; R. FRASCA, *Mestieri e professioni a Roma. Una storia dell'educazione*, Firenze, 1994, p. 131 ss.

[36] Iuv. *Sat.* 10.117.

[37] Su questo punto rimando ad A.M. REGGIANI, *Educazione*, cit., p. 47.

[38] M.L. BICCARI, *Dalla pretesa giudiziale alla 'narratio' retorica (e viceversa). Spunti di riflessione sulla formazione dell'avvocato romano e la sua azione*, Torino, 2017, p. 30.

[39] Sulla figura del pedagogo si intrattengono, *ex plurimis*, H.-I. MARROU, *Storia*, cit., p. 199 s.; R. BOULOGNE, *De Plaats van de Paedagogus in de Romeinse Cultuur*, Groningen, 1951, pp. 60 ss.; S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., p. 55 ss.; T.E.J. WIEDEMANN, *Adults and Children in the Roman Empire*, London, 1989, pp. 144 ss.; A.M. REGGIANI, *Educazione*, cit., p. 46 s.; K.R. BRADLEY, *Discovering the Roman Family. Studies in Roman Social History*, New York-Oxford, 1991, p. 37 ss.; R. FRASCA, *Mestieri*, cit., p. 118; J.M. PRELLEZO, *La scuola*, cit., p. 156; H. SCHULZE, *Ammen und Pädagogen, Sklavinnen und Sklaven als Erzieher in der antiken Kunst und Gesellschaft*, Meinz, 1998, p. 68 ss.; B. LORÈ, *L'educazione*, cit., p. 175; B. RAWSON, *Children and childhood in Roman Italy*, Oxford, 2003, p. 165 s.; CH. LAES, *'Paedagogues' in Latin Inscriptions*, in *Epigraphica*, 71.1-2, 2009, p. 303 ss.: ID., *Pedagogues in Greek inscriptions in Hellenistic and Roman antiquity*, in *ZPE*, 171, 2009, p. 113 ss.; ID., *Children*, cit., p. 113 ss.; J. MCWILLIAM, *The Socialization of Roman Children*, in *The Oxford Handbook of Childhood*, cit., pp. 274 ss.; M. ALBANA, *Educazione e formazione nella 'domus Augusta'*, in *AUCT*, 14, 2015, p. 35 s.; M.L. BICCARI, *Dalla pretesa giudiziale*, cit., pp. 29 ss.; N. LENSKI, *Searching for Slave Teachers in Late Antiquity*, in *Revue des Etudes Tardo-Antiques*, 8, 2018-2019, p. 127 ss.; S. TURRISI, *Il 'paedagogus', una figura marginale nell'istruzione nel 'puer'? Osservazioni sulla documentazione epigrafica e letteraria a Roma tra Repubblica e Principato*, in J. THORNTON, P. VANNICELLI (a cura di), *Margini e marginalità: per un'analisi multidisciplinare delle figure e dei contesti. Atti del Seminario Semi di Sapienza 2023 (22-23 giugno 2023)*, Roma, 2024, p. 3 ss.

[40] Quint. *inst.* 1.2.

[41] Sul punto cfr. H.-I. MARROU, *Storia*, cit., p. 360; G.G. BIANCA, *La pedagogia di Quintiliano*, Padova, 1963, p. 99 s.; S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., pp. 179 ss.; A.M. REGGIANI, *Educazione*, cit., p. 79 ss.; J.M. PRELLEZO, *La scuola*, cit., pp. 162 ss.; CH. LAES, *Children*, cit., p. 137 ss.

[42] In merito alla funzione di controllo attribuita al pedagogo v. S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., p. 57; A.M. REGGIANI, *Educazione*, cit., p. 47; B. LORÈ, *L'educazione*, cit., p. 175; M.L. BICCARI, *Dalla pretesa giudiziale*, cit., p. 29.

Nel primo frangente il maestro di retorica, confrontandosi con i fautori dell'educazione domestica – i quali prediligevano siffatta forma di insegnamento al fine di arginare i timori che la promiscuità in ambito scolastico potesse compromettere la formazione etico-morale del fanciullo – giungeva a dimostrare l'infondatezza della loro argomentazione. Quintiliano, infatti, confutava tale tesi che poggiava su una presunta salvaguardia dei discenti dalla corruzione morale e sulla maggiore accuratezza degli insegnamenti impartiti[43], mettendo in luce come la dissolutezza dei costumi potesse in realtà annidarsi anche presso le mura domestiche, qualora il maestro privato si rivelasse di condotta censurabile[44]: per questo, come si è visto, il *pater familias* sceglieva con estrema cautela il precettore, selezionando una persona moralmente ineccepibile, così da scongiurare scandali, in particolare di natura sessuale[45]. Tale preoccupazione – come si intravede nella seconda occasione – non sarebbe stata circoscritta alle fasi iniziali

[43] Il maestro di retorica infatti muove proprio dall'interrogativo se fosse preferibile che il fanciullo si formasse tra le mura domestiche oppure frequentasse la scuola, finendo con il prediligere quest'ultima soluzione (Quint. *inst.* 1.2.1-2: *Sed nobis iam paulatim adcrescere puer et exire de gremio et discere serio incipiat. Hoc igitur potissimum loco tractanda quaestio est, utiliusne sit domi atque intra privatos parietes studentem continere, an frequentiae scholarum et velut publicatis praeceptoribus tradere. 2. Quod quidem cum iis a quibus clarissimarum civitatium mores sunt instituti, tum eminentissimis auctoribus video placuisse. Non est tamen dissimulandum esse nonnullos qui ab hoc prope publico more privata quadam persuasione dissentiant. Hi duas praecipue rationes sequi videntur: unam, quod moribus magis consulant fugiendo turbam hominum eius aetatis quae sit ad vitia maxime prona, unde causas turpium factorum saepe extitisse utinam falso iactaretur: alteram, quod, quisquis futurus est ille praeceptor, liberalius tempora sua inpensurus uni videtur quam si eadem in pluris partiatur*). Sul punto v. M. JOYAL, *Greek and Roman education. A Sourcebook*, London, 2009, p. 179; F. LAMBERTI, *Giovani*, cit., p. 147. Più in generale, in merito al pensiero educativo quintilianeo rimando a G.G. BIANCA, *La pedagogia*, cit., pp. 7 ss. e 74 ss. e a V.E. ALFIERI, *La pedagogia di Quintiliano*, in *Athenaeum*, 42, 1964, p. 400 ss.

[44] Quint. *inst.* 1.2.4: *Corrumpi mores in scholis putant: nam et corrumpuntur interim, sed domi quoque, et sunt multa eius rei exempla, tam hercule quam conservatae sanctissime utrubique opinionis. Natura cuiusque totum curaque distat. Da mentem ad peiora facilem, da neglegentiam formandi custodiendique in aetate prima pudoris, non minorem flagitiis occasionem secreta praebuerint. Nam et potest turpis esse domesticus ille praeceptor, nec tutior inter servos malos quam ingenuos parum modestos conversatio est*. Su questi aspetti rimando a F. LAMBERTI, *Elementi*, cit., p. 199.

[45] Quint. *inst.* 2.2.15: *Nam ut absit ab ultimis vitiis ipse ac schola ne praecipiendum quidem credo. Ac si quis est qui flagitia manifesta in eligendo filii praeceptore non vitet, iam hinc sciat cetera quoque, quae ad utilitatem iuventutis componere conamur, esse sibi hac parte omissa supervacua …* Sul punto cfr. R. FRASCA, *Educazione*, cit., p. 116; A.A. RASCHIERI, *Rhetoric as a Skilled Labour and the Definition of Professionalism in Quintilian's 'Institutio oratoria'*, in *Sileno*, 45.2, 2019, p. 18. Si badi che, come osserva lo stesso Quintiliano, non soltanto dovevano essere evitate le promiscuità certe o soltanto sospettate tra il maestro e il discente, ma anche quelle tra alunni, come si evince da Quint. *inst.* 2.2.14: *Pueros adulescentibus permixtos sedere non placet mihi. Nam etiamsi vir talis qualem esse oportet studiis moribusque praepositum modestam habere potest etiam iuventutem, tamen vel infirmitas a robustioribus separanda est, et carendum non solum crimine turpitudinis verum etiam suspicione*. Dello stesso avviso è Giovenale, il quale considera essenziale la presenza vigile di un adulto, per evitare che i giovani possano intrattenere tra loro relazioni indecorose (Iuv. *Sat.* 7.238-241: *exigite ut sit / et pater ipsius coetus, ne turpia ludant, / ne faciant vicibus. non est leve tot puerorum / observare manus oculosque in fine trementis*). Cfr. R. FRASCA, *Educazione*, cit., p. 117; E. BLAKELOCK, *Doing It by the Book: Teaching Sexuality in the TwelfthCentury Classroom*, PhD Thesis (Centre of Medieval Studies), University of Toronto, 2017, p. 220; A.A. RASCHIERI, *Rhetoric as a Skilled Labour*, cit., p. 18.

dell'educazione, ma si sarebbe estesa anche ai gradi più alti di formazione, dove i giovani affidati agli insegnanti di retorica – sottoposti loro stessi per primi a un rigoroso controllo circa la compostezza morale[46] – dovevano essere educati quasi paternamente dal maestro[47], evitando atteggiamenti di eccessiva disinvoltura, affinché il fanciullo, che presso di lui concludeva il proprio *iter* formativo, approdasse a una piena maturità[48].

D'altronde le relazioni amorevoli tra alunno e maestro non sempre venivano messe a tacere: ne sono prova varie *epistulae*[49], in cui l'affetto, la stima e la reciproca devozione tra il retore Frontone e il suo allievo, il futuro Marco Aurelio, venivano esternati senza riserve[50]. Il discente, infatti, anche a distanza di tempo, chiedeva di essere amato e desiderato[51] come lo era quando prendeva parte alle lezioni di retorica[52], a riprova del forte legame che ancora lo connetteva al suo maestro[53] e che già, molto tempo addietro, lo connotava al punto tale da averlo fatto emergere, per intensità di sentimento, tra tutti gli amanti[54].

[46] Quint. *inst.* 2.2.2: *Quorum in primis inspici mores oportebit: quod ego non idcirco potissimum in hac parte tractare sum adgressus quia non in ceteris quoque doctoribus idem hoc examinandum quam diligentissime putem, sicut testatus sum libro priore, sed quod magis necessariam eius rei mentionem facit aetas ipsa discentium.*

[47] Quint. *inst.* 2.2.4: *Sumat igitur ante omnia parentis erga discipulos suos animum, ac succedere se in eorum locum a quibus sibi liberi tradantur existimet.*

[48] Quint. *inst.* 2.2.3: *Nam et adulti fere pueri ad hos praeceptores transferuntur et apud eos iuvenes etiam facti perseverant, ideoque maior adhibenda tum cura est, ut et teneriores annos ab iniuria sanctitas docentis custodiat et ferociores a licentia gravitas deterreat.*

[49] Sullo scambio epistolare v. C.A. WILLIAMS, *Reading Roman Friendship*, Cambridge, 2012, p. 238 ss.; R. POIGNAULT, *La lettre dans la lettre. Affleurement de remarques sur l'épistolaire dans la corrispondance de Fronton*, in *La lettre gréco-latine, un genre littéraire*, Lyon, 2014, p. 135 ss.

[50] Front. *epist. Marc. Caes. et invic.* 1.3.1: *Caesari suo Fronto. Tu, Caesar, Frontonem istum tuum sine fine amas, vix ut tibi homini facundissimo verba sufficiant ad expromendum amorem tuum et benevolentiam declarandam. Quid, oro te, fortunatius, quid me uno beatius esse potest, ad quem tu tam fraglantes litteras mittis? Quin etiam, quod est amatorum proprium, currere a me vis et volare*, 1.3.4-5: *Igitur ut argumentum aliquod prolixiori epistulae reperiam, quod, oro te, ob meritum sic me amas? … 5. At ego nihil quidem malo quam amoris erga me tui nullam extare rationem. Nec omnino mihi amor videtur, qui ratione oritur et justis certisque de causis copulatur. Amorem ego illum intellego fortuitum et liberum et nullis causis servientem, inpetu potius quam ratione conceptum, qui non officiis, ut lignis apparatis, sed sponte ortis vaporibus caleat.*

[51] Tali sentimenti emergono da Front. *epist. Marc. Caes. et invic.* 2.5.2, 4.9.1.

[52] Front. *epist. Ant. imp. et invic.* 1.4.1: *Magistro meo salutem. Vidi filiolos meos, quom eos tu vidisti; vidi et te, cum litteras tuas legerem. Oro te, mi magister, ama me, ut amas; ama me sic etiam quomodo istos parvolos nostros amas; nondum omne dixi, quod volo: Ama me, quomodo amasti.*

[53] Cfr. R. FRASCA, *Educazione*, cit., p. 127, nt. 34.

[54] Front. *epist. Marc. Caes. et invic.* 2.5.1: *Mi Fronto consul amplissime. Manus do: Vicisti. Tu plane omnis qui umquam amatores fuerunt vicisti amando*; *epist. Ant. imp. et invic.* 1.5.2-3: *Quom accepi litteras tuas, ita rescribere coeperam: 'Ama me ut amas', inquis. Huic verbo respondere paulo verbis pluribus in animo est; prolixius enim rescribere tibi tempore illo solebam, quo amatum te a me satis comperum tibi esse tute ostendis. Vide, quaeso, ne temet ipse defrudes et detrimentum amoris ultro poscas: Amplius enim tanto amari te a me velim credas mihi, quanto omnibus in rebus potior est certus paesens fructus quam futuri spes incerta. Egone, qui indolem ingeniei tui in germine etiam tum et in herba et in flore dilexerim, nunc frugem ipsam maturae virtutis nonne multo multoque amplius diligam? … 3. Ego quom ad curam cultumque ingeniei tuei accessi, hunc te speravi fore, qui nun es: in haec tua tempora amorem meum*

3. Come si è avuto modo di vedere nel paragrafo precedente, non di rado il rapporto tra maestro e allievo era connotato da una profonda vicinanza, che si esplicava tanto sul piano formativo quanto su quello personale e affettivo. Si trattava però di relazioni di sincero affetto ispirate al modello della *paideia* greca e ammesse nel contesto romano laddove non impattanti sulla preservazione dell'onorabilità e dell'integrità psicofisica del fanciullo. Poiché l'ordinamento interveniva a tutela del minore, sanzionando severamente qualsiasi forma di coercizione o di abuso nei suoi confronti, sorge la necessità di comprendere quale sarebbe stato il trattamento giuridico applicabile a quei rapporti inerenti alla sfera sentimentale e sessuale tra i vari soggetti coinvolti nel processo educativo, quando tali relazioni travalicavano i confini della liceità.

Per farlo è opportuno prendere le mosse da alcuni casi di *stuprum cum puero* che, già a partire dall'età repubblicana, erano oggetto di sanzione perché ritenuti comportamenti assai riprovevoli[55], pur trattandosi ancora di condotte represse esclusivamente «in via amministrativa»[56]. Come si vedrà, infatti, le vicende prese in esame prendono avvio da un atto di *coercitio* magistratuale per poi sfociare, a seguito di *provocatio*, in veri e propri processi *apud populum*, fatta eccezione per un solo caso che si concluse con la morte in carcere dopo la negazione dell'*intercessio*.

Fra questi si possono richiamare tre episodi che, sebbene non attengano specificamente all'ambito educativo, permettono di comprendere come le relazioni inappropriate con i giovani – specie quelle a sfondo sessuale – a Roma venissero reputate particolarmente turpi e represse proprio per il loro carattere biasimevole.

Partiamo dunque dalla prima vicenda, collocabile nel 312 a.C., anno in cui l'imputato ricopriva la carica di tribuno militare e l'accusatore quella di tribuno della plebe[57], ossia

intendi. Lucebat in pueritia tua virtus insita, lucebat etiam magis in adulescentia, sed ita ut cum serenus dies inluculascit lumine incohato. Nunc iam virtus integra orbe splendido exorta est et radiis disseminata.

[55] La circostanza non deve sorprendere poiché già presso gli antichi i comportamenti volti a sedurre i giovani fanciulli erano considerati particolarmente riprovevoli e puniti con singolare durezza. Ciò è quanto si evince da *Rhet. Herenn.* 2.30.49: *... quasi cum dicemus maius esse maleficium stuprare ingenuum quam sacrum legere ...*, 4.8.12: *In iis, qui violassent ingenuum, matremfamilias constuprassent ... maxima supplicia maiores consumpserunt*. Sui testi riportati v. D. DALLA, *'Ubi venus mutatur'. Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano, 1987, pp. 72 s.; Y. THOMAS, *Sich rächen auf dem Forum Familiäre Solidarität und Kriminalprozeß in Rom (1. Jh. v. Chr.-2. Jh. n. Chr.)*, in *Historische Anthropologie*, 5, 1997, p. 179, nt. 49; A. RAMON, *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e 'filii familias'*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, III, Padova, 2015, p. 643; A. PILTZ, *Words of Civilization. Emergence and Productivity of Latin Terminologies until the Eve of Humanism*, Lund, 2025, p. 162.

[56] E. CANTARELLA, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Roma, 1988, p. 145.

[57] La collocazione temporale proposta pare porsi in linea con quanto emerge dai testi in esame: invero, mentre Dionigi di Alicarnasso sembra riferirsi al tribunato militare di Letorio Mergo in occasione della seconda guerra sannitica, Valerio Massimo allude al tribunato ricoperto da Cominio che, come

Val. Max. 6.1.11: *Libidinosi centurionis supplicium M. Laetori Mergi tribuni militaris aeque* [*similis*] *foedus exitus sequitur. Cui Cominius tribunus pl. diem ad populum dixit, quod cornicularium suum stupri causa adpellasset. Nec sustinuit eius rei* <con>*scientiam Laetorius, sed se ipse ante iudicii tempus fuga*[58] *prius, deinde etiam* <*morte punivit*>*. Naturae modum expleverat, fato tamen functus universae plebis sententia crimine inpudicitiae damnatus est. Signa illum militaria, sacratae aquilae, et certissima Romani imperii custos, severa castrorum disciplina, ad inferos usque persecuta est, quoniam, cuius magister esse debuerat, sanctitatis corruptor temptabat exsistere*

e

Dion. Hal. 16.4(8).2-3: Γάιος Λαιτώριος Μέργος ἐπίκλησιν ἐπιφανὴς κατὰ γένος καὶ κατὰ τὰς πολεμικὰς πράξεις οὐκ ἀγεννής, ἑνὸς τῶν ταγμάτων χιλίαρχος ἀποδειχθεὶς ἐν τῷ Σαυνιτικῷ πολέμῳ, νεανίαν τινὰ τῶν ὁμοσκήνων διαφέροντα τὴν ὄψιν ἑτέρων μέχρι μέν τινος ἔπειθεν ἑαυτῷ χαρίσασθαι τὴν τοῦ σώματος ὥραν ἑκόντα. ὡς δ' οὔτε δωρεαῖς οὔτ' ἄλλῃ φιλανθρωπίᾳ τὸ μειράκιον ἡλίσκετο,

ricordato da T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, *509 B.C.-100 B.C.*, New York, 1951, p. 160, sarebbe collocabile proprio nel 312 a.C. Di avviso contrario sono, invece, A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht der römischen Republik*, 1.2, Berlin, 1865, p. 340; R. PESARESI, *Studi sul processo penale in età repubblicana. Dai tribunali rivoluzionari alla difesa della legalità democratica*, Napoli, 2005, p. 120, che propendono per il 326 a.C. e C. DE CRISTOFARO, *'Inpudicus'. Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al principato*, Napoli, 2022, p. 102 s., a parere del quale l'episodio è collocabile tra il 321 e il 313 a.C. Più precisamente, per E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., p. 140; G. RIZZELLI, *'Adulterium'. Immagini, etica diritto*, in *RDR*, 8, 2008, p. 87, nt. 313 e J.P. CARRANDI, *Sexualidad marginal a través de la poesía de Catulo, Marcial y Juvenal*, in *Signos Históricos*, 23.46, 2021, p. 258, il caso risalirebbe all'incirca al 317 a.C., mentre, seppur con molta cautela, secondo B. SANTALUCIA, *Sulla legge decemvirale 'de capite civis'*, in M. HUMBERT (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia, 2005, p. 410, ora in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, p. 175 (da cui si cita), l'episodio rimonta al 313 a.C. Per M. VOIGT, *Das Civil- und Criminalrecht der XII Tafeln*, Leipzig, 1883, p. 831; ID., *Ueber die 'lex Cornelia sumtuaria'*, in *Königlich Sächsische Gesellschaft für Wissenschaften zu Leipzig*, Leipzig, 1890, p. 275; D. DALLA, *'Ubi venus mutatur'*, cit., p. 75 e O. LICANDRO, *'In magistratu damnari'. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino, 1999, pp. 25 e 196, la vicenda risale al 289 a.C., mentre secondo F. MÜNZER, voce *Laetorius*, in *RE*, 12.2, Stuttgart, 1924, p. 450, il quale poneva l'accento sulla testimonianza dell'autore delle *Antiquitates Romanae*, l'episodio si situava tra il 292 e il 290 a.C. Infine, per C. PELLOSO, *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-repubblicana*, in L. GAROFALO (a cura di), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli, 2013, p. 112, nt. 84, il tentato stupro potrebbe collocarsi genericamente sul finire del quarto secolo a.C., sulla scia di L. GAROFALO, *Ancora sul processo comiziale 'de capite civis' (a proposito di un recente studio)*, in *SDHI*, 54, 1988, p. 297, nt. 62, ora in A. BURDESE (a cura di), *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*[3], Padova, 1997, p. 182, nt. 62 (da cui si cita), il quale, l'anno successivo, in *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei 'iudicia populi'*, Padova, 1989, p. 76, torna sulla periodizzazione del caso, ritenendolo «situabile tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a.C.».

[58] Sul significato da attribuire al sostantivo '*fuga*' si soffermava G. CRIFÒ, *Ricerche sull''exilium' nel periodo repubblicano*, I, Milano, 1961, p. 250, nt. 8.

κατέχειν τὴν ἐπιθυμίαν ἀδύνατος ὢν βίαν προσφέρειν ἐπεβάλετο. 3. περιβοήτου δὲ τῆς ἀκοσμίας τοῦ ἀνδρὸς ἅπασι τοῖς ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου γενομένης κοινὸν ἀδίκημα τῆς πόλεως εἶναι νομίσαντες οἱ δήμαρχοι γραφὴν ἀποφέρουσι κατ' αὐτοῦ δημοσίᾳ, καὶ ὁ δῆμος ἁπάσαις ταῖς ψήφοις τοῦ ἀνδρὸς κατέγνω τίμημα δίκης ὁρίσας θάνατον, οὐκ ἀξιῶν εἰς ἐλεύθερα σώματα καὶ προπολεμοῦντα τῆς τῶν ἄλλων ἐλευθερίας τοὺς ἐν ταῖς τιμαῖς ὄντας <καὶ> ἀρχαῖς ὑβρίζειν τὰς ἀνηκέστους καὶ παρὰ φύσιν τοῖς ἄρρεσιν ὕβρεις.

Dalle testimonianze riportate si evince come il tribuno della plebe Cominio avesse accusato dinanzi al popolo il tribuno militare Letorio Mergo, identificato con il *praenomen* di Marco nella versione di Valerio Massimo e di Gaio in quella dello storico di Alicarnasso, per aver sedotto, in un'unica occasione, un subalterno dell'accusante – un suo *cornicularius* o forse, stando alla versione di Dionigi, un compagno di tenda – e aver tentato di stuprarlo. Più precisamente, per lo storico di Alicarnasso, Letorio Mergo avrebbe costretto il ragazzo con la forza a un rapporto sessuale, dopo il rifiuto delle sue *avances* e di alcuni doni, venendo dunque incriminato per svariati comportamenti lesivi della *pudicitia*, protrattisi per un certo tempo[59]. I brani sembrano però confliggere quanto a conseguenze sanzionatorie, sebbene il risultato di fatto sia il medesimo[60]: per Valerio Massimo Letorio Mergo, incapace di reggere al peso morale delle proprie azioni, si sarebbe tolto la vita, forse a ulteriore riprova della gravità dello scandalo suscitato dalla vicenda, anticipando così le conseguenze dell'ormai inevitabile esito[61], mentre per l'Alicarnassense, invece, il fatto destò tale indignazione da indurre il popolo a decidere per la condanna a morte dell'imputato, ritenendo inammissibile che quanti rivestivano ruoli di comando potessero abusare della propria autorità a tal punto da imporre ai sottoposti prestazioni sessuali non corrisposte[62].

[59] A tal riguardo C. DE CRISTOFARO, *'Inpudicus'*, cit., p. 103 s., ritiene che dalla ricostruzione degli accadimenti proposta dall'Alicarnassense si evinca «una ostinazione 'bifasica': la prima parte (implicante un corteggiamento mediante doni e cortesie) appare sana, mentre il prosieguo (consistente nel tentativo di violenza sessuale) è giudicato contrario alle leggi umane» (p. 104).

[60] Sul punto v. C. DE CRISTOFARO, *'Inpudicus'*, cit., p. 106.

[61] Non è un caso, infatti, che a tal riguardo G. CRIFÒ, *Ricerche*, cit., p. 250, nt. 8, ravvisasse nella *fuga* «la confessione» o, meglio, «la coscienza del misfatto».

[62] Sulle testimonianze riportate si soffermano TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Graz, 1899, p. 560, nt. 4; D. DALLA, *'Ubi venus mutatur'*, cit., pp. 75 ss.; B. SANTALUCIA, *Note sulla repressione dei reati comuni in età repubblicana*, in A. BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, Padova, 1988, p. 19; ID., *Sulla legge*, cit., p. 175; ID., *Sacertà e processi rivoluzionari plebei. A proposito di un libro recente*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VII, Milano, 2007, p. 275, nt. 76, ora in *Altri studi*, cit., p. 156, nt. 76 (da cui si cita). Sul tema v. anche R. LAMBERTINI, voce *Tentativo (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 44, Milano, 1992, p. 95 e nt. 17; M.U. SPERANDIO, *'Dolus pro facto'. Alle radici del problema giuridico del tentativo*, Napoli, 1998, pp. 163 s.; O. LICANDRO, *'In magistratu damnari'*, cit., pp. 196 ss.; G. BRESCIA, *Il 'miles' alla sbarra [Quintiliano] Declamazioni maggiori*, III, Bari, 2004, p. 195 e nt. 11; R. PESARESI, *Studi*, cit., p. 120; F. LUBIAN, *Christian*

Si può dunque pensare che a Roma l'illiceità della relazione non fosse da ricercare nella natura omoerotica del rapporto – che, come noto, era tollerato e sprovvisto di rilievo laddove coinvolgesse schiavi o liberti –, quanto piuttosto nella lesione della *pudicitia* dell'*ingenuus*. La corruzione fisica dei *pueri* veniva infatti percepita come particolarmente biasimevole e la sua gravità si acuiva laddove perpetrata ai danni di un fanciullo di condizione libera, specialmente in presenza di un rapporto asimmetrico[63], proprio come accadeva in ambito scolastico. In tale evenienza, chi si trovava in posizione gerarchicamente superiore – anche al di fuori del contesto educativo – doveva essere sanzionato in caso di attentato alla *pudicitia* del sottoposto, mettendone a repentaglio l'integrità fisico-morale. D'altronde, si può notare come, nel caso di specie, il tribuno fosse tenuto ad assicurare l'onorabilità del fanciullo, tant'è che nel testo di Valerio Massimo emerge, seppur in chiave metaforica, come l'uomo dovesse fungere da maestro di rettitudine per il soldato[64]. Non solo: quest'ultima allusione farebbe propendere per una connessione, quantomeno implicita, tra il potere educativo e quello militare nel quale, in maniera non dissimile dall'ambiente formativo ove il *pater familias* tentava di preservare il figlio da chi avesse abusato della propria autorità, anche in questo contesto – caratterizzato da una struttura gerarchica – colui il quale detenesse l'autorità doveva avere una condotta specchiata, in caso contrario un contegno depravato o pederastico comportava una sanzione severa.

Del secondo episodio, che con buona probabilità rimonta al 289 a.C.[65], abbiamo notizia ancora una volta da

Val. Max. 6.1.10: *Et quid mirum, si hoc universi patres conscripti censuerunt? C. Pescennius III vir capitalis* <C.> *Cornelium fortissimae militiae stipendia emeritum virtutisque*

Polemic and Mythological Degradation. 'Venus Militaris' and 'Puerorum Stupra' in the Fourth Book of Arnobius' 'Adversus nationes', in *Eisodos*, 1, 2014, p. 37; C. DE CRISTOFARO, *Riflessioni in tema di rilevanza giuridica del legame omosessuale nell'antica Roma*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, II, Pisa, 2017, p. 182 s.; ID., *'Inpudicus'*, cit., p. 101 ss.

[63] Su questo aspetto cfr. M. YOURCENAR, *Memorie di Adriano. Seguite dai Taccuini di appunti*, trad. it., Torino, 1988, p. 145 ss.

[64] Mi riferisco alla seguente espressione '*magister esse debuerat, sanctitatis corruptor temptabat exsistere*' (Val. Max. 6.1.11).

[65] Di questo avviso sono M. VOIGT, *Ueber die 'lex'*, cit., p. 275; D. DALLA, *'Ubi venus mutatur'*, cit., p. 73; O. LICANDRO, *'In magistratu damnari'*, cit., p. 196. Per F. MÜNZER, voce *Decius*, in *RE*, 3 (Suppl.), Stuttgart, 1918, p. 327 s.; ID., voce *Cornelius*, in *RE*, 4.1, Stuttgart, 1924, p. 1252, invece, il fatto risale al 264 a.C. Al contrario, secondo T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., p. 460 e B. SANTALUCIA, *La carcerazione di Nevio*, in C. BERTRAND-DAGENBACH, A. CHAUVOT, M. MATTER, J.-M. SALAMITO (édités par), *'Carcer'. Prison et privation de liberté dans l'antiquité classique. Actes du colloque de Strasbourg, 5-6 décembre 1997*, Paris, 1999, p. 34, anche in M. ZABLOCKA, J. KRZYNOWEK, J. URBANIK, Z. SLUZEWSKA (édités par), *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz*, II, Varsovie, 2000, p. 834, ora in *Altri studi*, cit., p. 381 (da cui si cita), l'episodio rimonta al 149 a.C.

nomine quater honore primi pili ab imperatoribus donatum, quod cum ingenuo adulescentulo stupri commercium habuisset, publicis vinculis oneravit. A quo appellati tribuni, cum de stupro nihil negaret, sed sponsionem se facere paratum diceret, quod adulescens ille palam atque aperte corpore quaestum factitasset, intercessionem suam interponere noluerunt. Itaque Cornelius in carcere mori coactus est: non putarunt enim tribuni pl. rem publicam nostram cum fortibus viris pacisci oportere, ut externis periculis domesticas delicias emerent.

Valerio Massimo ricorda come il triumviro capitale Caio Pescennio avesse arrestato con l'accusa di aver stuprato un fanciullo di condizione libera Caio Cornelio, valoroso militare che, proprio grazie ai suoi meriti, era stato posto per quattro volte al comando della prima centuria[66]. L'imputato si difende non negando l'incriminazione contestatagli, quanto piuttosto dichiarandosi pronto a garantire mediante *sponsio* che il giovane era persona dai facili costumi in quanto risaputamente avvezzo alla prostituzione. Tuttavia la scriminante addotta non bastò per scongiurare la condanna: l'uomo venne costretto alla morte in carcere, subendo una sanzione «di portata esemplare»[67], in quanto secondo i tribuni della plebe – che gli negarono l'*intercessio* – non potevano essere tollerati comportamenti tanto gravi da causare una lesione della *pudicitia*[68].

Si può quindi pensare che la decisione tribunizia assuma una duplice valenza: in primo luogo viene confermata la preminenza dell'interesse dell'*ingenuus* a preservare l'integrità fisica e morale del proprio corpo, non attribuendo rilievo alla possibile corruttibilità del giovane, al quale vengono attribuiti trascorsi licenziosi. In secondo

[66] Dalla testimonianza in esame sorgono però dubbi circa l'attribuzione di poteri giurisdizionali, oltre a quelli di polizia, ai *tresviri capitales*, come è stato posto in evidenza da C. CASCIONE, *'Tresviri capitales'. Storia di una magistratura minore*, Napoli, 1999, pp. 97 ss. e, in particolare, con riguardo all'episodio in esame, p. 105, nt. 77, il quale tendeva a escluderli, criticando i risultati a cui era pervenuto, tempo addietro, W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962, p. 72. Del pari, seppur cautamente, C. DE CRISTOFARO, *'Inpudicus'*, cit., p. 128 s., ritiene «le indicazioni relative alla vicenda giudiziaria ... difficilmente conciliabili con la teoria, ampiamente condivisa in letteratura, secondo la quale i *tresviri capitales* compiono attività di polizia e non risultano dotati di potere giurisdizionale». Prudente sembra essere anche B. SANTALUCIA, *La carcerazione*, cit., pp. 381 s., il quale rammenta come, per tutta la fase repubblicana, la competenza in materia di *stuprum* fosse rimessa alle assemblee popolari e non ai *tresviri capitales*. Più in generale, sulle funzioni di polizia riconosciute a questi ultimi si veda F. LA ROSA, *Note sui 'tresviri capitales'*, in *Labeo*, 3, 1957, p. 231 ss.

[67] C. DE CRISTOFARO, *Riflessioni*, cit., p. 182. In particolare, sul significato da attribuire all'espressione '*in carcere mori coactus est*' v. W. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., p. 72; M. BALZARINI, *Recensione* a E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, 1991, in *Iura*, 42, 1991, p. 155, nt. 9.

[68] Sull'episodio si vedano G. NICCOLINI, *I fasti dei tribuni della plebe*, Milano, 1934, p. 449; A.W. LINTOTT, *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1968, p. 102; D. DALLA, *'Ubi venus mutatur'*, cit., p. 74 s.; B. SANTALUCIA, *Note*, cit., p. 18 s.; O. LICANDRO, *'In magistratu damnari'*, cit., pp. 196 s.; C. DE CRISTOFARO, *Riflessioni*, cit., p. 180 ss.; ID., *'Inpudicus'*, cit., p. 126 ss.; A. TRISCIUOGLIO, *Comparación entre el tribuno de la plebe y el 'defensor civitatis'. A propósito de la prisión preventiva*, in *RIDROM*, 29, 2022, p. 346 s.

luogo, viene ribadito il primato della rettitudine privata e familiare sui valori militari, come emerge in particolar modo dalla parte finale del brano: in altri termini, l'immoralità consumata presso le mura domestiche non può essere neutralizzata dalle virtù belliche in quanto l'uomo adulto avrebbe dovuto fungere da modello di disciplina per il giovane.

Infine, il terzo episodio degno di rilievo risale al 227-226 a.C.[69] e vede coinvolto Caio Scantinio Capitolino. Di questo siamo al corrente da due testi, uno di Valerio Massimo e l'altro di Plutarco, vale a dire

Val. Max. 6.1.7: *Sequitur excellentis nominis ac memorabilis facti exemplum. M. Claudius Marcellus aedilis curulis C. Scantinio Capitolino tribuno pl. diem ad populum dixit, quod filium suum de stupro appellasset, eoque asseverante se cogi non posse ut adesset, quia sacrosanctam potestatem haberet, et ob id tribunicium auxilium <in>plorante, totum collegium tribunorum negavit se intercedere quo minus pudicitiae quaestio perageretur. Citatus itaque Scantinius reus uno teste qui temptatus erat damnatus est. Constat iuvenem productum in rostra defixo in terram vultu tacuisse verecundoque silentio plurimum in ultionem suam valuisse*

e

Plut. *Marc.* 2.5-8: ἠναγκάσθη δ' ἀγορανομῶν δίκην ἀβούλητον εἰσενεγκεῖν. ἦν γὰρ αὐτῷ παῖς ὁμώνυμος ἐν ὥρᾳ, τὴν ὄψιν ἐκπρεπής, οὐχ ἧττον δὲ τῷ σωφρονεῖν καὶ πεπαιδεῦσθαι περίβλεπτος ὑπὸ τῶν πολιτῶν· τούτῳ Καπετωλῖνος ὁ τοῦ Μαρκέλλου συνάρχων, ἀσελγὴς ἀνὴρ καὶ θρασύς, ἐρῶν λόγους προσήνεγκε. 6. τοῦ δὲ παιδὸς τὸ μὲν πρῶτον αὐτοῦ καθ' ἑαυτὸν ἀποτριψαμένου τὴν πεῖραν, ὡς δ' αὖθις ἐπεχείρησε, κατειπόντος πρὸς τὸν πατέρα, βαρέως ἐνεγκὼν ὁ Μάρκελλος προσήγγειλε τῇ βουλῇ τὸν ἄνθρωπον. 7. ὁ δὲ πολλὰς μὲν ἀποδράσεις καὶ παραγραφὰς ἐμηχανᾶτο, τοὺς δημάρχους ἐπικαλούμενος· ἐκείνων δὲ μὴ προσδεχομένων τὴν ἐπίκλησιν, ἀρνήσει τὴν αἰτίαν ἔφευγε, καὶ μάρτυρος οὐδενὸς τῶν λόγων γεγονότος, ἔδοξε μεταπέμπεσθαι τὸν παῖδα τῇ βουλῇ. 8. παραγενομένου δ' ἰδόντες ἐρύθημα καὶ δάκρυον καὶ μεμειγμένον ἅμα τῷ θυμουμένῳ τὸ αἰδούμενον, οὐδενὸς ἄλλου δεηθέντες τεκμηρίου κατεψηφίσαντο

[69] Dubbia è l'individuazione dell'anno: S. LILJA, *Homosexuality in Republican and Augustan Rome*, Helsinki, 1983, p. 107; E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., p. 144 e p. 148, propendono per il 227 a.C., mentre L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984, p. 119; L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., p. 102; M.U. SPERANDIO, *'Dolus pro facto'*, cit., p. 165; B. SANTALUCIA, *La carcerazione*, cit., p. 382; C. DE CRISTOFARO, *'Inpudicus'*, cit., p. 85 e nt. 59 per il 226 a.C. Su questi aspetti si soffermano, senza prendere una posizione decisa, anche D. DALLA, *'Ubi venus mutatur'*, cit., p. 86; O. LICANDRO, *'In magistratu damnari'*, cit., p. 190. Voce isolata in dottrina è invece quella di M. VOIGT, *Ueber die 'lex'*, cit., p. 275, il quale collocava il tentato stupro nell'anno 228 a.C.

καὶ χρήμασιν ἐζημίωσαν Καπετωλῖνον, ἐξ ὧν ὁ Μάρκελλος ἀργυρᾶ λοιβεῖα ποιησάμενος τοῖς θεοῖς καθιέρωσεν.

Dai brani richiamati[70] emerge che l'edile curule Marco Claudio Marcello avrebbe condotto dinanzi all'assemblea popolare (o al senato) Caio Scantinio Capitolino – indicato da Valerio Massimo come tribuno della plebe e da Plutarco come edile curule[71] o forse plebeo[72] –, con l'accusa di aver tentato di adescare il figlio minorenne, inducendolo a subire uno stupro e di aver inoltre proferito parole sconvenienti. Stando alla versione dello storico di Cheronea, l'accusatore sarebbe stato sollecitato dallo stesso figlio ad accusare pubblicamente il seduttore, a causa dell'insistenza di quest'ultimo, ma ciò che viene in rilievo in entrambe le narrazioni è però la forte riprovazione riservata ai contegni ritenuti lesivi della *pudicitia*, tra i quali si annovera anche lo *stuprum cum puero*. Tant'è che Caio Scantinio Capitolino, pur avendo invocato la *sacrosanctitas* connessa alla carica tribunizia, venne comunque processato verosimilmente *apud populum* – anche se nella versione plutarchea si allude al senato – e condannato, non avendo ottenuto l'appoggio dei colleghi, i quali gli negarono l'inviolabilità. Sarebbero state dunque sufficienti le sole deposizioni del fanciullo – che appariva profondamente scosso dall'approccio subìto – a condurre alla punizione del seduttore; circostanza questa avvalorata dalla versione di Plutarco, il quale ricorda come la decisione fosse stata assunta addirittura in assenza di testimoni[73]. Non solo: è sempre lo storico di Cheronea a dare informazioni sulla pena in concreto irrogata, che sarebbe consistita in una sanzione pecuniaria, i cui proventi furono successivamente utilizzati da Marcello per l'acquisto di vasi di argento da impiegare in occasione di sacrifici agli dèi[74].

[70] Considerano la versione di Valerio Massimo più attendibile di quella dello storico di Cheronea A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., p. 150, p. 224; G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies. From their Origin to the End of the Republic*, New York, 1909, p. 357; E.J. WEINRIB, *The Prosecution of Roman Magistrates*, in *Phoenix*, 22.1, 1968, p. 34, nt. 8; A.H.M. JONES, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford, 1972, p. 15; R.A. BAUMAN, *Criminal Prosecutions by the 'aediles'*, in *Latomus*, 33.2, 1974, p. 263, nt. 117; O. LICANDRO, *'In magistratu damnari'*, cit., p. 192 s.

[71] Di questo avviso era E. DE RUGGIERO, voce *'Aedilitas'*, in *Enc. giur. it.*, 1.2, Milano, 1912, p. 405, nt. 2.

[72] Cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*[2], 2.1, Leipzig, 1877, p. 462, nt. 7; G. ROTONDI, *'Leges publicae populi romani'. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano, 1912, p. 293; T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., p. 230; L. PEPPE, *Posizione*, cit., p. 119.

[73] Sulle prove raccolte, sul ruolo marginale assunto dal teste nonché sulla centralità della deposizione della vittima nell'assunzione della decisione si soffermano L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., p. 157, nt. 89; B. SANTALUCIA, *La carcerazione*, cit., p. 383 s.; C. DE CRISTOFARO, *'Inpudicus'*, cit., p. 88 s.

[74] Sui brani riportati v. L. PEPPE, *Posizione*, cit., p. 119 s.; D. DALLA, *'Ubi venus mutatur'*, cit., p. 86 ss.; E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., p. 144; L. GAROFALO, *'Aediles' e 'iudicia populi'*, in *Idee*, cit., p. 72, ora in *Appunti*[3], cit., p. 149 (da cui si cita); ID., *Il processo edilizio*, cit., pp. 36 s., nt. 103, 101 s., 149 s.; B. SANTALUCIA, *Note*, cit., p. 72; ID., *La carcerazione*, cit., pp. 382 ss.; R. LAMBERTINI, voce *Tentativo*, cit., p. 95 e nt. 17; M.U. SPERANDIO, *'Dolus pro facto'*, cit., p. 165 ss.; O. LICANDRO, *'In magistratu damnari'*, cit., p. 190

Anche in questo episodio a venire in rilievo – in maniera non dissimile rispetto a quanto si è potuto osservare nei casi precedenti – è la necessità di preservare l'integrità psico-fisica del ragazzo che, tramite l'accusa pubblica, assumeva una dimensione extradomestica. Proprio tale esigenza giustifica la repressione del contegno serbato da Caio Scantinio Capitolino: trattandosi di un magistrato, avrebbe dovuto mantenere una condotta irreprensibile ma, non avendolo fatto, le prerogative connesse alla sua carica ne sarebbero state inevitabilmente travolte.

Il quadro era però destinato a mutare in maniera radicale a seguito del clamore suscitato da tale vicenda[75] dato che, a distanza di oltre settant'anni – è plausibile nel 149 a.C.[76] – venne promulgata la *lex Scantinia* (o *lex Scatinia*[77]) *de nefanda Venere*[78], tramite la

ss.; M. MIGLIARESI, *Note sulla 'Lex Scatinia': legge comiziale?*, in *Iura*, 55, 2004-2005, pp. 177 s.; C. DE CRISTOFARO, *Riflessioni*, cit., pp. 169 s.; ID., *'Inpudicus'*, cit., p. 85 ss.; C.M.A. RINOLFI, *Pace, guerra e 'religio Romana': Augustinus, 'De civ. Dei' 1.6*, in *Diritto@Storia*, 16, 2018, p. 56, nt. 157; A. GRILLONE, *A margine di Cass. Pen., sez. III, ord., 24 gennaio 2020, n. 2888*, cit., p. 130; C. CHEVALIER, *'Dolus pro facto accipitur': alle origini del concetto di tentativo*, in L. GAROFALO (a cura di), *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, Napoli, 2022, p. 1158.

[75] A tal riguardo, come rilevato da Paolo Manuzio, la *lex Scantinia* avrebbe assunto il suo nome da Scatinio, ossia dal magistrato che la propose, il quale punì le relazioni omoerotiche con una sanzione pecuniaria pari a diecimila sesterzi (*leg.* 67a: *fuit etiam Scatinia, quam C. Scatinus Arcinius tribunus, tulit in ei eos, qui alienam pudicitiam solicitassent, aut suam ipsi prostituissent, quibus poenam irrogavit X milia nummum. est autem haec lex multis ante Iuliam annis lata*). Ancora, allusioni a tale pena si possono rinvenire in Quint. *inst.* 4.2.69: *'non tamen ideo stuprator capite ut causa mortis punietur, sed decem milia, quae poena stupratori constituta est, dabit'*, 4.2.71: *tu tamen ingenuum stuprasti, solue decem milia*, 7.4.42: *stuprator decem milia dare debeat, quae poena huic crimini constituta est … nam de decem milibus nulla controversia est …* Al contrario, per E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., pp. 144 e, in particolare, 147, sulla scia di J.F. CHRISTIUS, *'Historia legis Scatiniae. Antiquorum codicum testimoniis emendandis illustrandis passim distincta'*, Halae Magdeburgicae, 1727, p. 8 ss. e di M. VOIGT, *Ueber die 'lex'*, cit., p. 275, in conseguenza del fatto che «uno dei membri della *gens* … aveva infangato il nome onorato degli *Scatinii*», al fine di ripulire l'onta che ne sarebbe conseguita, «un altro Scatinio, di lì a poco, avrebbe pensato di riscattarlo, proponendo la legge» (p. 147). Dello stesso avviso è anche, in tempi più recenti, A. GRILLONE, *A margine di Cass. Pen., sez. III, ord., 24 gennaio 2020, n. 2888*, cit., p. 130.

[76] Questa datazione si evince da P.Oxy. IV.668 (col. V.115-116): *… M. Sca[n]ti<ni>us / … am tulit <de> in stupro deprehensi<s>*. Sul testo del papiro si soffermano G. ROTONDI, *'Leges'*, cit., p. 293; E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., p. 146; N. JALET, *A propos de la 'lex Scantinia'. Réflexions sur la répression des relations homosexuelles entre citoyens romains durant la République et sous l'Empire*, in *Revue belge de philologie et d'histoire*, 94.1, 2016, p. 118 ss.; J.P. CARRANDI, *En torno a la 'lex Scantinia'*, in *Revista Chilena de Historia del Derecho*, 26.2, 2021, p. 830; ID., *Sexualidad*, cit., p. 249, nt. 14; C. DE CRISTOFARO, *'Inpudicus'*, cit., pp. 160 ss.

[77] Si tratta della denominazione proposta da E. KORNEMANN, *Die neue Livius-epitome aus Oxyrhynchus. Text und Untersuchungen*, Leipzig, 1904, pp. 24 e 51.

[78] In merito ai dubbi relativi alla denominazione della disposizione in esame v. G. STROPPOLATINI, *'Lex Scatinia' o 'Lex Scantinia'?*, in *Annuario dell'Istituto di Storia del diritto romano di Catania*, 8, 1899-1900, p. 49 ss. Anche la datazione è oggetto di un ampio dibattito dottrinale, nell'ambito del quale sono state formulate diverse ipotesi cronologiche. In particolare, L. LANDUCCI, *Storia del diritto romano*, I.1, *Dalle origini fino alla morte di Giustiniano. Introduzione - Storia delle fonti*, Padova, 1895, p. 91, nt. 1 propendeva per il 228 a.C., mentre M. VOIGT, *Ueber die 'lex'*, cit., 275 considerava la *lex Scantinia* risalente al 227-226 a.C. Una

quale venivano sanzionate le relazioni omoerotiche intrattenute con i *pueri liberi praetextati*, vale a dire un fanciullo minore di diciassette anni nato libero che indossava la toga *praetexta* orlata di porpora[79]. Prima di questa legge tali condotte non erano considerate criminalmente rilevanti ma potevano essere ricondotte, attraverso gli strumenti di *coercitio* magistratuale, nell'alveo dello *stuprum cum puero* laddove ritenute lesive dell'integrità del ragazzo. Quanto al trattamento punitivo, la pena era discrezionale e commisurata alla gravità del fatto tant'è che, come si è visto, potevano essere applicate sanzioni pecuniarie oppure, nelle ipotesi più deplorevoli, si poteva giungere fino alla pena capitale[80].

diversa ricostruzione è proposta da G. ROTONDI, *'Leges'*, cit., p. 293; W. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., p. 72 s.; M. MOLÈ, voce *'Stuprum'*, in *Noviss. dig. it.*, 18, 1971, Torino, 587 ed E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., p. 146, i quali ne fanno risalire la collocazione al 149 a.C. Più generica era, invece, l'indicazione offerta da C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, in *Enc. dir. pen. it.*, 1, Milano, 1905 (rist. anast. ed. 1976), 361, che riconduceva la disposizione alla fase finale dell'età repubblicana. Infine, sulla scia di D. DALLA, *'Ubi venus mutatur'*, cit., p. 86, a parere del quale «la datazione della legge va posta anteriormente al 50 a.C.», C. DE CRISTOFARO, *'Inpudicus'*, cit., p. 163 s., avanza, seppur con estrema cautela, l'ipotesi di una datazione assai più risalente, suggerendo che *lex Scantinia* possa essere ricondotta «a un'età molto anteriore al III secolo a.C., forse addirittura all'epoca decemvirale» (il citato è a p. 164). Per una disamina più approfondita del problema connesso alla datazione di suddetta legge si intrattengono, da ultimi, C. DE CRISTOFARO, *'Inpudicus'*, cit., p. 154 ss. e M. PERRY, *The 'Lex Scantinia' and the Public Response to 'Stuprum'*, in *EuGeStA*, 13, 2023, p. 1 ss. Quanto al contenuto della *lex Scatinia*, le prime tracce si rinvengono in due testimonianze, risalenti al 50 a.C., contenute nelle *Epistulae ad familiares*, vale a dire 8.12.2-3: *Postea non destitit arcessere Polam Servium accusatorem, inire cum Domitio consilia.* 3. *Quibus cum parum procederet ut ulla lege mihi ponerent accusatorem, compellari ea lege me voluerunt, qua dicere non poterant: insolentissimi homines summis Circensibus ludis meis postulandum me lege Scantinia curarunt. Vix hoc erat Pola elocutus cum ego Appium censorem eadem lege postulavi. Quod melius caderet nihil vidi; nam sic est a populo et non infimo quoque adprobatum ut maiorem Appio dolorem fama quam postulatio attulerit* e 8.14.4: *Curre, per deos atque homines, et quam primum haec risum ueni, legis Scantiniae iudicium apud Drusum fieri, Appium de tabulis et signis agere; crede mihi, est properandum*. In particolare, nel primo brano riportato, il Retore ricorda come Appio Claudio, con la complicità di Domizio, avesse a lungo cercato di individuare il pretesto con cui incriminare Celio Rufo. Poiché ogni ricerca si era rivelata infruttuosa, i due avrebbero fatto sì che, al termine dei giochi circensi, il malcapitato venisse accusato da un certo Servio Pola sulla base della *lex Scatinia*. Celio tuttavia reagì all'incriminazione denunciando a sua volta Appio Claudio, ricevendo un'approvazione popolare talmente entusiastica da averlo sconcertato più della stessa incriminazione. Del pari, nel secondo testo Cicerone ricorda come alla presenza di Druso fosse stato celebrato un processo sulla base della *lex Scatinia*. Sulle testimonianze citate v. D. DALLA, *'Ubi venus mutatur'*, cit., p. 82 ss.; F.X. RYAN, *The 'Lex Scantinia' and the Prosecution of Censors and Aediles*, in *Classical Philology*, 89.2, 1994, p. 159 ss.; C. DE CRISTOFARO, *'Inpudicus'*, cit., p. 141 ss.

[79] Cfr. W. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., pp. 72 s.; D. DALLA, *'Ubi venus mutatur'*, cit., p. 95; E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., p. 141 ss.; L. SANDIROCCO, *'Cum vir nubit in feminam'*, in *RDR*, 9, 2009, p. 7; S. FUSCO, *'Edictum'*, cit., p. 27; EAD., *'Specialiter'*, cit., p. 89; A. PETRUCCI, *Breves consideraciones sobre las uniones personales distintas del matrimonio legítimo en el derecho romano*, in *Revista de Investigaciones Juridicas*, 39, 2015, p. 678 s.; ID., *In tema di unioni omosessuali maschili nel diritto romano tardorepubblicano e del principato. A proposito di un recente saggio*, in *SDHI*, 84, 2018, p. 388; ID., *Manuale di diritto privato romano*[2], Torino, 2022, p. 30; A. GRILLONE, *A margine di Cass. Pen., sez. III, ord., 24 gennaio 2020, n. 2888*, cit., p. 129; C. DE CRISTOFARO, *'Inpudicus'*, cit., pp. 141 ss. e, soprattutto, 164 ss.

[80] Su questi aspetti v. E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., p. 145.

Sempre all'età repubblicana risaliva l'*edictum de adtemptata pudicitia*, mediante il quale non solo si estendevano i destinatari dei divieti, ma venivano anche individuati nuovi comportamenti proibiti. Si trattava di una clausola pretoria, di incerta datazione[81], che tutelava il pudore sessuale dei fanciulli romani di condizione libera e delle donne rispettabili da ogni forma di molestia o approccio indesiderato commessi *contra bonos mores*, accordando alla vittima (o al *pater familias*) un'*actio iniuriarum aestimatoria*, di natura penale e infamante[82]. Più precisamente, con tale editto venivano repressi i tentativi di adescamento, rivolti ai *pueri liberi praetextati*, così come alle donne *honoratae* e venivano sanzionati, per la prima volta, gli oltraggi alla *pudicitia*, nelle forme del *comitem abducere*, dell'*appellare* e dell'*adsectari*. Soffermiamo dunque l'attenzione sulla prima ipotesi, consistente nell'allontanamento dell'accompagnatore di un giovane (o di una donna) di elevata estrazione sociale[83], partendo da

Ulp. 77 <57>[84] *ad ed.* D. 47.10.15.16: *Comitem accipere debemus eum, qui comitetur et sequatur et (ut ait Labeo) sive liberum sive servum sive masculum sive feminam: et ita comitem Labeo definit 'qui frequentandi cuiusque causa ut sequeretur destinatus in publico privatove abductus fuerit'. inter comites utique et paedagogi erunt.*

Il giurista severiano ricorda infatti come il *puer praetextatus* non dovesse mai uscire di casa senza un accompagnatore, per evitare di essere confuso con uno schiavo[85], con la conseguenza che chiunque lo avesse allontanato dal suo custode[86] sarebbe stato passibile

[81] Cfr. A.M. MANDAS, *'Minus peccare videtur'. Sul perimetro applicativo dell''edictum de adtemptata pudicitia'*, in *TSDP*, 16, 2023, p. 7, nt. 21.

[82] Sul richiamato editto si intrattengono E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., pp. 152 ss.; S. FUSCO, *'Edictum'*, cit., pp. 1 ss.; EAD., *'Specialiter'*, cit., p. 75 ss; A.M. MANDAS, *'Minus peccare videtur'*, cit., p. 8, nt. 21.

[83] Di tale condotta viene fatto cenno anche in Ulp. 77 <57> *ad ed.* D. 47.10.15.15: *... vel ei comitem abduxit, iniuriarum tenetur*. Sul testo riportato si intratteneva ampiamente F. RABER, *Frauentracht und 'iniuria' durch 'appellare': D. 47.10.15.15*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, III, Milano, 1971, p. 633 ss.

[84] O. LENEL, *Das 'Edictum perpetuum'. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*^{2}, Leipzig, 1927, p. 400.

[85] Sulla testimonianza riportata si soffermano E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., p. 153; M.U. SPERANDIO, *'Dolus pro facto'*, cit., p. 173 ss.; R. ESCUTIA ROMERO, *La difamación pública en derecho romano*, in *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, 22, 2010, p. 78; S. FUSCO, *'Edictum'*, cit., p. 37 ss.; EAD., *'Specialiter'*, cit., pp. 99; A.D. MANFREDINI, *Cedere il passo alle signore*, in *Fundamina*, 20.2, 2014, p. 593; M.J. BRAVO BOSCH, *Una 'materfamilias' ejemplar*, in *Donne*, cit., p. 195 s.; A. GRILLONE, *A margine di Cass. Pen., sez. III, ord., 24 gennaio 2020, n. 2888*, cit., p. 131; B. MUSSO ARRATIA, *'Adtemptata pudicitia': el acoso callejero en la experiencia jurídica romana*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 42, 2020, pp. 157 ss.; C. CHEVALIER, *'Dolus'*, cit., pp. 1158 s.; A.M. MANDAS, *'Minus peccare videtur'*, cit., p. 10 s., ora in M.V. SANNA, S. ORRÙ, M. TOLA (a cura di), *Donne, diritti e tutele: tra passato e nuove prospettive*, Napoli, 2023, p. 125 (da cui si cita); E.D. LÒPEZ, *De ciertos 'crimina extra ordinaria': la 'sollicitatio alienarum nuptiarum' y la 'interpellatio matrimonii'*, in *Studi Urbinati*, 91, 2024, p. 84 s.

[86] Sch. 17 a Bas. 60.21.17 (ed. Scheltema-Holwerda, B IX, p. 3562): Ἀφαιρεῖσζαι τὸν ἀκόλουζον δοκεῖ, ὡς εἶπεν ὁ Λαβεωών, οὐχ ὁ ἐπιχειρήσας μόνον ἀφελκύσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ὁ ἀφελόμενος καὶ

di sanzione poiché, in tal modo, il ragazzo avrebbe potuto essere adescato da malintenzionati e subire un attentato alla sua *pudicitia*[87]. Ulpiano, nell'individuazione dei *comites* che non dovevano essere separati dal fanciullo, contempla accompagnatori di entrambi i sessi, liberi e schiavi e poi ricomprende anche il pedagogo – di condizione servile per tutta l'età repubblicana[88] –, al quale il *pater familias* affidava il figlio, affinché lo proteggesse sia sul piano fisico (evitando che venisse esposto a pericoli di varia natura) sia su quello morale e sociale (dato che ne preservava l'onorabilità), assicurando che le lezioni e soprattutto il tragitto verso la scuola fossero privi di insidie[89]. È plausibile che il pedagogo avesse il compito di scongiurare anche le altre due condotte sanzionate dall'*edictum de adtemptata pudicitia*, vale a dire l'*appellare* e l'*adsectari*, di cui siamo al corrente grazie a

Ulp. 77 <57>[90] *ad ed.* D. 47.10.15.19: *Tenetur hoc edicto non tantum qui comitem abduxit, verum etiam si quis eorum quem appellavisset adsectatusve est*

e a

Ulp. 77 <57>[91] *ad ed.* D. 47.10.15.22: *Aliud est appellare, aliud adsectari: appellat enim, qui sermone pudicitiam adtemptat, adsectatur, qui tacitus frequenter sequitur: adsiduo enim frequentia quasi praebet nonnullam infamiam.*

παρασκευάσας αὐτὸν μὴ συνεῖναι ἐκείνῳ, ὅν ἐφύλαττεν ... (trad. lat. ed. Heimbach, V, p. 627: *abducere comitem videtur, ut Labeo ait, non qui abducere tantum tentavit, sed qui abduxit et effecit, ut cum eo non esset, quem custodiebat* ...).

[87] V., a tal riguardo, Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.10.1.2: *Omnemque iniuriam aut in corpus inferri aut ad dignitatem aut ad infamiam pertinere: ... ad dignitatem, cum comes matronae abducitur: ad infamiam, cum pudicitia adtemptatur*; Coll. 2.5.4: *Fit autem iniuria vel in corpore, dum caedimur, vel verbis, dum convicium patimur, vel cum dignitas laeditur, ut cum matronae vel praetextatae comites abducuntur*. Il giurista rammenta infatti che ogni *iniuria* può essere rivolta contro il corpo o contro la dignità e la reputazione: in particolare, essa attiene a quest'ultima quando qualcuno tenti di compromettere la *pudicitia* di un altro. Sul punto si intrattengono M.U. SPERANDIO, *'Dolus pro facto'*, cit., p. 174 e nt. 52; S. FUSCO, *'Edictum'*, cit., p. 39 ss.; EAD., *'Specialiter'*, cit., p. 30; M.L. BICCARI, *'Atrocitas': alle radici della teoria penalistica circa le aggravanti del reato*, in *Studi Urbinati*, 78.1-2, 2011, p. 29; A. BRYEN, *Labeo's 'iniuria': Violence and Politics in the Age of Augustus*, in *Chiron*, 48, 2018, p. 37; L. SCOLARI, *'Beneficium' e 'iniuria'. Rappresentazioni del dono e dell'offesa nel 'De beneficiis' di Seneca*, Palermo, 2018, p. 138 e nt. 79.

[88] Sul punto v. A.M. REGGIANI, *Educazione*, cit., p. 47.

[89] Cfr. S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., p. 61; A.M. REGGIANI, *Educazione*, cit., p. 47 nonché, in tempi più recenti, A. GRILLONE, *A margine di Cass. Pen., sez. III, ord., 24 gennaio 2020, n. 2888*, cit., p. 131 ed E.D. LÒPEZ, *De ciertos 'crimina extra ordinaria'*, cit., pp. 84 s.

[90] O. LENEL, *Das 'Edictum'*[2], cit., p. 400, nt. 15.

[91] O. LENEL, *Das 'Edictum'*[2], cit., p. 400, nt. 15.

Dai testi riportati si evince come quanti avessero chiamato[92], importunato o inseguito insistentemente qualcuno ne avrebbero leso l'onorabilità, in modo non dissimile da chi ne avesse allontanato l'accompagnatore. Benché tale dato non emerga in maniera del tutto esplicita dalle fonti, c'è da credere che la presenza costante del pedagogo – proprio come accadeva in quest'ultima ipotesi, considerata in D. 47.10.15.16 – fosse funzionale ad arginare siffatti pericoli e a salvaguardare l'integrità psico-fisica del discente, integrando predette condotte, dal punto di vista giuridico, un'offesa ai danni del fanciullo in quanto perpetrate *contra bonos mores*[93]. Ulpiano avrebbe esplicitato tale requisito – non necessario invece nell'ipotesi del *comitem abducere* ove l'allontanamento, purché non meramente tentato[94], sarebbe stato di per sé contrario ai buoni costumi, in quanto lesivo della *pudicitia* del ragazzo – poiché si trattava di condotte suscettibili di essere integrate anche senza violare i *boni mores*[95]. Non a caso, infatti, venivano in rilievo soltanto l'inseguimento ostinato del *puer* o le parole sconvenienti reiteratamente proferite[96], vale a dire quei contegni idonei a compromettere l'integrità morale del giovane e che la presenza del pedagogo era appunto destinata a prevenire.

4. Come si è visto nel paragrafo precedente, nel corso del tempo si sono succedute diverse previsioni volte a contenere le relazioni indiscrete e, più in generale, le offese

[92] All'*appellare* come contegno sanzionato dall'*edictum de adtemptata pudicitia* viene fatto cenno anche in Ulp. 77 <57> *ad ed.* D. 47.10.15.15: *... et quis eam appellavit ... iniuriarum tenetur.*

[93] Di ciò si ha notizia da Ulp. 77 <57> *ad ed.* D. 47.10.15.23: *Meminisse autem oportebit non omnem, qui adsectatus est, nec omnem, qui appellavit, hoc edicto conveniri posse (neque enim si quis colludendi, si quis officii honeste faciendi gratia id facit, statim in edictum incidit), sed qui contra bonos mores hoc facit*. È plausibile che il riferimento ai *boni mores* debba essere inteso in senso oggettivo, in perfetta aderenza a quanto emerge da Ulp. 77 <57> *ad ed.* D. 47.10.15.6: *Idem ait 'adversus bonos mores' sic accipiendum non eius qui fecit, sed generaliter accipiendum adversus bonos mores huius civitatis*. Di questo avviso erano, tempo addietro, R. WITTMANN, *Die Körperverletzung an freien im klassischen römischen Recht*, München, 1972, p. 29 s.; E. POLAY, *'Iniuria' Types in Roman Law*, Budapest, 1986, p. 105 e, più di recente, S. FUSCO, *'Edictum'*, cit., p. 43 ss.; EAD., *'Specialiter'*, cit., p. 103 ss.

[94] Ulp. 77 <57> *ad ed.* D. 47.10.15.17: *Abduxisse videtur, ut Labeo ait, non qui abducere comitem coepit, sed qui perfecit, ut comes cum eo non esset*.

[95] Su questo punto si intrattengono, sulla scia della ricostruzione dell'*edictum* propugnata da O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, II, Leipzig, 1889, p. 772 s. e nt. 2; ID., *Das 'Edictum'*[2], cit., p. 400, F. RABER, *Grundlagen klassischer Injurienansprüche*, Wien-Köln-Graz, 1969, pp. 52 s.; D. DE LAPUERTA MONTOYA, *El elemento subjetivo en el 'edictum de adtemptata pudicitia' la contravención de los 'boni mores' como réquisito esencia para la existencia de responsabilida*, in *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 2, 1998, p. 242; EAD., *Estudio sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia'*, Valencia, 1999, p. 110 s.; M.U. SPERANDIO, *'Dolus pro facto'*, cit., p. 175 s.; M.J. BRAVO BOSCH, *Sobre el origen historico de la cláusola edictal 'qui adversus bonos mores convicium'*, in *RIDA*, 53, 2006, p. 147, nt. 194; S. FUSCO, *'Edictum'*, cit., p. 43 ss.; EAD., *'Specialiter'*, cit., pp. 103 ss.; L. INGALLINA, *Riflessioni in tema di 'iniuria' alla 'sponsa'*, in *QLSD*, 9, 2019, p. 263 ss.; C. CHEVALIER, *'Dolus'*, cit., p. 1158 s.; A.M. MANDAS, *'Minus peccare videtur'*, cit., p. 123, p. 125 e nt. 23.

[96] A tal riguardo è sempre Ulpiano a precisare come l'*appellare* consista nel tentare la *pudicitia* di un'altra persona tramite un discorso lusinghiero (Ulp. 77 <57> *ad ed.* D. 47.10.15.20: *Appellare est blanda oratione alterius pudicitiam adtemptare: hoc enim non est convicium, sed adversus bonos mores adtemptare*).

all'onorabilità dei giovani a riprova del fatto che, già durante l'età repubblicana, l'ordinamento non era rimasto inerte di fronte alle aggressioni all'onorabilità dei fanciulli, come attestano le prime forme di *coercitio* magistratuale con riguardo agli episodi di *stuprum cum puero*, alla tutela pretoria apprestata alle lesioni dell'onore morale e sessuale tramite l'*edictum de adtemptata pudicitia*, fino alla sanzione pecuniaria comminata dalla *lex Scantinia*. Il punto di approdo si ebbe tuttavia con la legislazione augustea, tramite la quale vennero sottoposte a repressione le unioni con *virgines* e *viduae* – qualora *ingenuae et honestae* – nonché con i *pueri*, a prescindere dal fatto che il congiungimento carnale fosse stato o meno imposto con la forza[97]. Si deve infatti ad Augusto la criminalizzazione dello *stuprum*: tramite la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, databile tra la metà di giugno del 17 a.C. e la metà di giugno del 16 a.C.[98], l'imperatore aveva istituito un'apposita *quaestio* volta alla persecuzione delle relazioni eterosessuali e omosessuali non consentite[99]. L'anzidetta legge segnò così un cambiamento significativo nella concezione del congiungimento carnale illecito, che cessò di essere considerato una questione

[97] Sulla fattispecie richiamata si intrattengono, *ex plurimis*, G. RIZZELLI, *'Stuprum' e 'adulterium' nella cultura augustea e la 'lex Iulia de adulteriis' (Pap. 1 adult. D. 48.5.6.1 e Mod. 9 diff. D. 50.16.101 pr.)*, in *BIDR*, 90, 1987, pp. 358 s. e, soprattutto, 360 ss.; ID., *'Lex Iulia de adulteriis'. Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce, 1997, p. 171 ss.; R. LAMBERTINI, *'Stuprum' violento e ratto*, in *Index*, 36, 2008, pp. 505 ss.; M. BEGGIATO, *Brevi annotazioni sullo 'stuprum per vim' in età classica*, in *QLSD*, 12, 2023, p. 139 ss., ora in L. GAROFALO (a cura di), *Scritti in onore di Letizia Vacca*, I, Napoli, 2025, p. 123 ss. (da cui si cita). Per un'accurata disamina sul punto v. anche F. BOTTA, *'Stuprum per vim illatum, iniuria in corpus, raptus'. Profili dogmatici del reato di violenza carnale nelle fonti giuridiche fra terzo e nono secolo d.C.*, in *'Ius Antiquum'*. Древнее право, 2.10, 2002, p. 133 ss., poi in *'Per vim inferre'. Studi su 'stuprum' violento e 'raptus' nel diritto romano e bizantino*, Cagliari, 2004, p. 24 ss. (con capitolo dal titolo *stuprum per vim*), ora anche in *'Stuprum per vim illatum'. Violenza e crimini sessuali nelle fonti giuridiche dall'età classica a Giustiniano*, in F. LUCREZI, F. BOTTA, G. RIZZELLI (a cura di), *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*[3], Lecce, 2016, p. 90 ss. (da cui si cita); ID., *'Pudicitia' ed 'existimatio' della donna violata. Note minime a CI. 9.9.20 e D. 48.5.40(39) pr.*, in G. LUCHETTI, V. MAROTTA, G. PAPA, A. CIRILLO (a cura di), *Hestiasis. Scritti per Elio Dovere*, Bari, 2025, p. 81 ss.

[98] A tale conclusione perveniva T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La data della 'lex Iulia de adulteriis', in 'Iuris Vincula'. Studi in onore di Mario Talamanca*, VIII, Napoli, 2001, p. 81 ss., ora in *'Imperium mixtum'. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli, 2013, p. 339 ss. (da cui si cita). Quanto ai problemi di datazione di suddetta legge mi permetto di rimandare, da ultima, anche a M. BEGGIATO, *Studi sul 'crimen lenocinii'*, Napoli, 2024, p. 5 s. e, in particolare, nt. 19 (con bibliografia ivi citata).

[99] Invero, mentre in Mod. 1 *reg.* D. 48.5.35(34).1: *... stuprum in vidua vel virgine vel puero committitur*, l'allusione è all'unione non consentita, sia eterosessuale sia omosessuale, con le vergini (oltre che con le vedove) e con i ragazzi, in Marcian. 14 *inst.* D. 48.6.3.4: *Praeterea punitur huius legis poena, qui puerum vel feminam vel quemquam per vim stupraverit*, il riferimento concerne invece la congiunzione carnale imposta con la forza ai medesimi soggetti. Su questi aspetti mi permetto di rimandare a M. BEGGIATO, *Brevi annotazioni*, cit., pp. 123 ss. e, in particolare, 124 s., nt. 10, nonché pp. 125 ss.; EAD., *Studi*, cit., p. 37, nt. 55 e p. 92, nt. 32.

confinata alla sfera privata per diventare oggetto di rilevanza pubblica, deciso dinanzi a una corte permanente e sanzionato con pene fisse[100].

Ciò avrebbe avuto inevitabilmente ricadute anche nel contesto educativo, laddove la *pudicitia* assurgeva a criterio cardine poiché, con la riforma augustea, lo *stuprum* avrebbe acquisito un rilievo pubblico, capace di garantire una tutela ancora più ferma dell'integrità dei ragazzi e di porre un argine alle relazioni inappropriate che gli adulti potevano intrattenere con loro, soprattutto nei luoghi di formazione, ove la vicinanza quotidiana e lo scambio di saperi era terreno fecondo per il fiorire di rapporti indiscreti.

In ambito scolastico infatti non dovevano essere così rare le situazioni in cui un allievo si trovava di fronte a un insegnante o a un pedagogo che pronunciava parole indecenti oppure allungava le mani, magari dopo averlo attratto a sé con discorsi seducenti[101], instillando relazioni affettive sconvenienti. Si trattava di comportamenti da sanzionare, ritenuti ancora più gravi se perpetrati da chi era tenuto a mantenere una condotta morale rigorosa, evitando atteggiamenti compiacenti che potessero compromettere la *pudicitia* dei giovani affidati alle sue cure[102].

Non deve dunque sorprendere che, sebbene il pedagogo fosse in genere una figura alla quale il padre accordava ampia stima e fiducia, si verificassero casi – come quello ricordato in una nota Satira oraziana[103] – in cui fosse lo stesso *pater familias*, descritto dal poeta come un uomo integerrimo[104], ad accompagnare nel tragitto tra casa e scuola il giovane e ad assisterlo presso i maestri, con il precipuo intento di scongiurare qualsiasi azione disonesta e di tutelarlo da ogni possibile turpe biasimo[105].

Che i comportamenti, anche omissivi, serbati dai pedagoghi potessero talora suscitare malumori difficilmente tollerabili dalle famiglie dei fanciulli emerge a chiare lettere da

[100] Paul. Sent. 2.26.13 (= Coll. 5.2.2): *Qui voluntate sua stuprum flagitiumque impurum patitur, dimidia parte bonorum suorum multatur, nec testamentum ei ex maiore parte facere licet*; I. 4.18.4: *Item lex Iulia de adulteriis coercendis, quae non solum temeratores alienarum nuptiarum gladio punit, sed etiam eos qui cum masculis infandam libidinem exercere audent. sed eadem lege Iulia etiam stupri flagitium punitur, cum quis sine vi vel virginem vel viduam honeste viventem stupraverit. poenam autem eadem lex irrogat peccatoribus, si honesti sunt, publicationem partis dimidiae, bonorum, si humiles, corporis coercitionem cum relegatione.*

[101] In proposito A.D. MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano*, I, *Età repubblicana*, Milano, 1979, p. 54, osserva come a essere sanzionate dall'*edictum de adtemptata pudicitia* fossero soltanto «le *blandae orationes*, cioè i discorsi insinuanti e carezzevoli e non quelli espliciti e brutali».

[102] A tal riguardo A. GRILLONE, *A margine di Cass. Pen., sez. III, ord., 24 gennaio 2020, n. 2888*, cit., p. 131, facendo proprie categorie dogmatiche attuali, allude a una «posizione di garanzia».

[103] Hor. *Sat.* 1.6.81-84: *Ipse mihi custos incorruptissimus omnis / circum doctores aderat. Quid multa? Pudicum, / qui primus virtutis honos, servavit ab omni / non solum facto, verum opprobrio quoque turpi.*

[104] Hor. *Sat.* 1.6.81.

[105] Sulla Satira si intrattenevano S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., p. 59; J. LINDERSKI, *The Death of Pontia*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, 133.1, 1990, p. 89.

Val. Max. 6.1.3: *Nec alio robore animi praeditus fuit Pontius Aufidianus eques Romanus, qui, postquam conperit filiae suae virginitatem a paedagogo proditam Fannio Saturnino, non contentus sceleratum servum adfecisse supplicio etiam ipsam puellam necavit. Ita ne turpes eius nuptias celebraret, acerbas exsequias duxit.*

Nel testo richiamato, infatti, Valerio Massimo racconta come il cavaliere romano Ponzio Aufidiano, dopo aver scoperto che la figlia aveva perduto la verginità a causa della condotta eccessivamente lasciva del proprio pedagogo – il quale avrebbe consentito a un terzo, con buona probabilità un certo Fannio Saturnino, di sedurre la ragazza affidata alla sua custodia[106] – non solo punì il responsabile, ma, esercitando il *ius vitae ac necis* nei confronti della figlia sottoposta alla sua potestà[107], uccise anche la fanciulla a causa dello *stuprum* commesso e del disonore sociale che ne sarebbe conseguito[108], preferendo la morte alla celebrazione di nozze deplorevoli.

Un'ulteriore testimonianza della degradazione morale cui potevano giungere i pedagoghi e, in alcune occasioni, anche i maestri – pronti a escogitare qualunque espediente pur di trascorrere del tempo con il proprio amato – e alla fiducia, talvolta mal riposta, che i *patres familias* nutrivano nei confronti di queste figure, emerge da

Petron. *Sat.* 85.1-3: *In Asiam cum a quaestore essem stipendio eductus, hospitium Pergami accepi. Ubi cum libenter habitarem non solum propter cultum aedicularum, sed etiam propter hospitis formosissimum filium, excogitavi rationem qua non essem patri familiae suspectus amator. 2. Quotiescunque enim in convivio de usu formosorum mentio facta est, tam vehementer excandui, tam severa tristitia violari aures meas obsceno sermone nolui, ut me mater praecipue tanquam unum ex philosophis intueretur. 3. Iam ego coeperam ephebum in gymnasium deducere, ego studia eius ordinare, ego docere ac praecipere, ne quis praedator corporis admitteretur in domum.*

[106] A questa conclusione pervenivano S.F. BONNER, *L'educazione*, cit., p. 59 e J. LINDERSKI, *The Death*, cit., p. 87. Al contrario, per F. MÜNZER, voce *Fannius*, in *RE*, 6.2, Stuttgart, 1909, p. 1994; C. NICOLET, *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 av. J.-C.)*, II, *Prosopographie des chevaliers Romain*, Paris, 1974, p. 992 s.; C. FAYER, *La 'familia' romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, I, Roma, 1994, p. 169; G. RIZZELLI, *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi*, Lecce, 2000, p. 26 s. e p. 115; M.V. SANNA, *'Ius occidendi licito iure' sulla 'filia sui iuris' o sulla 'filia vidua'*, in *BIDR*, 108, 2014, p. 246, nt. 218, la fanciulla sarebbe stata deflorata dal pedagogo (liberto o schiavo) Fannio Saturnino.

[107] Sulla violazione della verginità e sui poteri attribuiti al *pater familias* per la sua preservazione si soffermano C. FAYER, *La 'familia'*, cit., p. 169; R. LANGLANDS, *Sexual Morality in Ancient Rome*, Cambridge, 2006, pp. 106 s., p. 150, p. 163; M.V. SANNA, *'Ius occidendi'*, cit., p. 246 e nt. 218; L. CALDWELL, *Roman Girlhood and the Fashioning of Femininity*, Cambridge, 2015, pp. 45 s.; CH. LAES, *Touching Children in Roman Antiquity. The Sentimental Discourse and the Family*, in CH. LAES, V. VUOLANTO (edited by), *Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World*, London-New York, 2017, p. 71.

[108] Cfr. J. LINDERSKI, *The Death*, cit., p. 90.

Petronio, nella nota '*fabula* dell'efebo di Pergamo'[109] dà voce a Eumolpo, anziano poeta incline a innamorarsi di giovani fanciulli e lasciarsi trascinare dalle passioni della carne, il quale racconta a Encolpio, in chiave autobiografica, la straordinaria bellezza di un ragazzo, conosciuto durante il servizio militare in Asia, quando era stato ospitato dalla sua famiglia. In quell'occasione, Eumolpo era riuscito a conquistare la fiducia del *pater familias* del giovane, fingendo sdegno di fronte a discorsi licenziosi, soprattutto se riguardanti relazioni omosessuali, al punto che questi gli avrebbe affidato l'educazione del figlio. Si può pertanto sostenere che il poeta avesse assunto il ruolo di precettore privato, pur esercitando al contempo funzioni riconducibili alla figura del pedagogo: gli competeva infatti la pianificazione del percorso formativo, l'erogazione di alcune lezioni nonché l'accompagnamento del fanciullo in palestra e la supervisione della sua condotta, affinché non intrattenesse rapporti sconvenienti né introducesse in casa uomini dal comportamento deprecabile[110].

La cautela di preservare i fanciulli da chi era solito recarsi presso i ginnasi rispondeva a specifiche preoccupazioni: il culto della bellezza dei corpi che veniva praticato in questi luoghi, insieme all'ostentazione dei vizi e degli amori vergognosi, continuava a destare particolare sospetto anche dopo la sua diffusione a Roma[111]. Già

[109] Sulla novella efebica si intrattengono, *ex plurimis*, R. FRASCA, *Educazione*, cit., p. 118; R.A. DIMUNDO, *Da Socrate a Eumolpo. Degradazione dei personaggi e delle funzioni nella novella del fanciullo di Pergamo*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 10-11, 1983, p. 255 ss.; EAD., *La novella dell'efebo di Pergamo: struttura del racconto*, in *Semiotica della novella latina. Atti del seminario interdisciplinare 'La novella latina', Perugia, 11-13 aprile 1985*, Roma, 1986, pp. 83 ss. Sull'episodio v. anche G. SOMMARIVA, *Un 'Socrate epicureo' nel Satyricon*, in *ASNP*, 14.1, 1984, p. 25 ss.; EAD., *Seneca in Petronio: alcune considerazioni*, in M. CAPASSO (a cura di), *Cinque incontri sulla Cultura Classica*, Lecce, 2015, p. 135 ss.; L. PEPE, *La novella dei Romani*, Napoli, 1991, p. 108; G. VANNINI, *'Heredipeta'*, in *ASNP*, 17.1, 2025, p. 77 s.

[110] Si tratta di contegni ritenuti particolarmente odiosi dal popolo romano e per questo oggetto di repressione con l'adozione dell'*edictum de adtemptata pudicitia*, come ricordato da Ulp. 77 <57> *ad ed.* D. 47.10.15.16. Sul punto e, in particolare, sulla funzione attribuita al pedagogo per scongiurare simili condotte cfr. *supra*, § 3.

[111] Le tendenze pederastiche dei maestri di ginnastica nei confronti degli efebi sono richiamate, sia pure indirettamente, in Tac. *ann.* 14.20.4: *Ceterum abolitos paulatim patrios mores funditus everti per accitam lasciviam, ut quod usquam corrumpi et corrumpere queat in urbe visatur, degeneretque studiis externis iuventus, gymnasia et otia et turpis amores exercendo, principe et senatu auctoribus, qui non modo licentiam vitiis permiserint, sed vim adhibeant, <ut> proceres Romani specie orationum et carminum scaena polluantur* ... In particolare, nel brano, lo storico sottolinea come i giovani, influenzati dai costumi stranieri, si fossero rifugiati nei *gymnasia* per indulgere nella nudità, nell'ozio e in pratiche erotiche pederastiche. Su questi aspetti si soffermano R. FRASCA, *Educazione*, cit., p. 116; CH. KUNST, *Römische Wohn- und Lebenswelten Quellen zur Geschichte der römischen Stadt*, Darmstadt, 2000, p. 41; L. LANDOLFI, *'D'un volgo disperso che nome non ha'. Tacito, le masse, le emozioni. Rileggendo il primo libro delle 'Historiae'*, in ὅρμος - *Ricerche di Storia Antica*, 3, 2011, p. 6 s.; CH.C. SCHNUSENBERG, *The Relationship Between the Church and the Theatre. Exemplified by Selected Writings of the Church Fathers and by Liturgical Texts Until Amalarius of Metz – 775-852 A.D.*, Eugene, 2017, p. 6; C. DE CRISTOFARO, *'Inpudicus'*, cit., p. 42, nt. 3 e p. 243; M. RUSSO, *Amore, vino e tirannide. Il banchetto di Antonio e Cleopatra nella lettera 83 di Seneca*, in *Lucius Annaeus Seneca*, 2, 2022, p. 195; R.G. CELMA, *La 'infamia' de las*

Cicerone, infatti, ricordava come l'usanza di amare i bei ragazzi avesse avuto origine proprio nelle palestre greche, dove tali relazioni non soltanto erano tollerate, ma addirittura socialmente accettate e, per certi versi, incentivate[112]. Tale vizio sarebbe penetrato progressivamente nell'Urbe, tanto che Tacito, chiosando l'istituzione dei *ludi quinquennales* da parte di Nerone nel 60 d.C. – noti anche come *Neronia*[113] –, avrebbe posto in evidenza il progressivo soverchiamento dei costumi integerrimi degli avi, i quali vennero sostituiti gradualmente da forme di dissolutezza più sfrenata, in maniera analoga a quanto era avvenuto in occasione dei *Iuvenalia*, l'anno precedente[114].

Di questa preoccupazione – vale a dire dell'antinomia tra la preservazione dell'onorabilità dei ragazzi e la depravazione dei costumi – si trova perfetta corrispondenza nel *Satyricon* di Petronio ove la figura di Eumolpo viene esaltata per la sua contraddittorietà, assumendo un valore emblematico. Se da un lato egli si presenta come precettore integerrimo e scrupoloso, che si occupa in modo responsabile dell'educazione del giovane affidatogli, curandone non solo la formazione culturale, ma anche l'integrità morale – prevenendo situazioni potenzialmente lesive della sua rispettabilità, come i tragitti da e verso il ginnasio o il contatto con individui dai costumi corrotti –, dall'altro assume un comportamento opportunistico, al punto da tradire la fiducia accordatagli dal *pater* pur di adescare il fanciullo.

Tale ambivalenza appare chiaramente nel prosieguo del brano[115]: il primo incontro ravvicinato tra Eumolpo e l'efebo avvenne durante la sera di un giorno di festa, quando l'atmosfera di allegria e di convivialità era tale che nessuno sentiva il desiderio di ritirarsi nelle proprie stanze. In quel contesto, verso mezzanotte, l'uomo – accortosi che il fanciullo era ancora sveglio – fece un voto a Venere: promise che, se fosse riuscito a baciarlo senza essere scoperto, il giorno seguente avrebbe offerto in dono una coppia di colombe per sciogliere il *votum*. E così accadde. La seconda occasione si presentò la notte

actrices en el mundo romano, in *Revista crítica de historia de las relaciones laborales y de la política social*, 16, 2024, p. 33.

[112] Cic. *Tusc.* 4.33.70: *Mihi quidem haec in Graecorum gymnasiis nata consuetudo videtur, in quibus isti liberi et concessi sunt amores*. Sul punto si intrattengono F. GONFROY, *Homosexualité et idéologie esclavagiste chez Cicéron*, in *Dialogues d'histoire ancienne*, 4, 1978, p. 220; E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., p. 129; E. FRANCIOSI, *'Gloriae et virtutis causa'*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, III, Milano, 2007, p. 445; S. LUCIANI, *'Amor' et 'libido' dans les Tusculanes. L'homme et ses passions*, in I. BOEHM, J.-L. FERRARY, S. FRANCHET-D'ESPEREY (sous la direction de), *L'homme et ses passions. Actes du XVII^e Congrès International de l'Association Guillaume Budé, Lyon, 27-30 août 2013*, Paris, 2016, p. 359 ss.; A.M. MORELLI, *Ginnasio e atletica nella filosofia di Cicerone*, in I. MAGNANI, N. BOTTIGLIERI (a cura di), *Trame di letteratura comparata. Sport, letteratura e dintorni*, 4.4, 2020, p. 100.

[113] Tac. *ann.* 14.20-21.

[114] Tac. *ann.* 14.15.

[115] Petron. *Sat.* 85.4-6, 86.1-5, 87.1, 87.9-10.

seguente: anche allora Eumolpo promise in dono due galli da combattimento in cambio di audaci e inappropriati palpeggiamenti. Una terza opportunità si verificò all'indomani, quando il poeta aspirava a consumare un rapporto sessuale completo[116] offrendo come corrispettivo un cavallo macedone – promessa che tuttavia non manterrà[117] – a condizione che il ragazzo, sprofondato in un sonno plumbeo, non si accorgesse di nulla, ma fu proprio a causa del mancato rispetto dell'impegno assunto che il fanciullo si rivolse con toni ostili all'uomo, il quale tentò invano in diverse circostanze di riappacificarsi con lui. Da questo momento la dinamica relazionale cambiò: a partire dalla prestazione non corrisposta, il rapporto pederastico cominciò a svolgersi in maniera più trasparente e condivisa, come sembra confermato da un'altra occasione propizia, verificatasi qualche sera più tardi: in quel frangente, infatti, Eumolpo, dopo aver sopportato i lamenti del ragazzo, non solo ottenne la sua accondiscendenza agli atti libidinosi, ma fu lui stesso a proporglieli[118].

Si potrebbe dunque pensare che Petronio avesse voluto rendere manifesta la vulnerabilità del sistema educativo romano, offrendo in chiave satirica un racconto licenzioso, evidenziando come la fiducia che l'accorto *pater familias* riponeva sul pedagogo o sul precettore privato potesse essere menomata tanto dalla corruzione morale che talvolta contraddistingueva tali figure e che poteva essere spinta all'estremo, giungendo fino alla messa in discussione della sfera intima del minore affidato – circostanza che il padre tentava di prevenire a difesa del fanciullo –, quanto dalla scaltrezza di quest'ultimo. In particolare, l'autore pone in evidenza, attraverso un ribaltamento dei ruoli, come il ragazzo da vittima diventi lui stesso artefice del proprio destino, aggirando i poteri di controllo del *pater familias*, manifestando la propria accondiscendenza sessuale.

[116] Petron. *Sat.* 86.5: *Itaque primum implevi lactentibus papilis manus, mox basio inhaesi, deinde in unum omnia vota coniunxi.*

[117] Petron. *Sat.* 86.6-7: *Mane sedere in cubiculo coepit atque exspectare consuetudinem meam. Scis quanto facilius sit columbas gallosque gallinaceos emere quam asturconem, et, praeter hoc, etiam timebam ne tam grande munus suspectam faceret humanitatem meam.* 7. *Ergo aliquot horis spatiatus, in hospitium reverti nihilque aliud quam puerum basiavi. At ille circumspiciens ut cervicem meam iunxit amplexu: 'Rogo, inquit, domine, ubi est asturco?'.*

[118] Petron. *Sat.* 87.2-8: *At ille plane iratus nihil aliud dicebat nisi hoc: 'Aut dormi, aut ego iam dicam patri'.* 3. *Nihil est [tamen] tam arduum, quod non improbitas extorqueat. Dum dicit: 'Patrem excitabo', irrepsi tamen et male repugnanti gaudium extorsi.* 4. *At ille non indelectatus nequitia mea, postquam diu questus est deceptum se et derisum traductumque inter condiscipulos, quibus iactasset censum meum:* 5. *'Videris tamen, inquit, non ero tui similis. Si quid vis, fac iterum'.* 6. *Ego vero deposita omni offensa cum puero in gratiam redii, ususque beneficio eius in somnum delapsus sum.* 7. *Sed non fuit contentus iteratione ephebus plenae maturitatis et annis ad patiendum gestientibus. Itaque excitavit me sopitum et: 'Numquid vis?' inquit.* 8. *Et non plane iam molestum erat munus. Utcunque igitur inter anhelitus sudoresque tritus, quod voluerat accepit, rursusque in somnum decidi gaudio lassus.* Su tale ribaltamento di ruoli cfr. G. VOGT-SPIRA, *'Ars pervertendi'. I 'Satyrica' di Petronio e i limiti del rovesciamento*, in L. CASTAGNA, G. VOGT-SPIRA (herausgegeben von), unter Mitwirkung von G. GALIMBERTI BIFFINO, B. ROMMEL, *'Pervertere': Ästhetik der Verkehrung. Literatur und Kultur neronischer Zeit und ihre Rezeption*, München-Leipzig, 2002, p. 194.

5. L'analisi delle fonti suggerisce come a Roma la salvaguardia della *pudicitia* del *puer* rispondesse a una precisa esigenza di ordine politico-sociale poiché si riteneva che soltanto attraverso una formazione accurata e attenta ai valori etico-morali fosse possibile plasmare un individuo destinato a diventare, in futuro, un cittadino dai solidi principi nonché garantire la sua piena realizzazione in funzione dell'interesse collettivo.

Da ciò nasce l'esigenza di prevenire ogni possibile rischio per il fanciullo, esigenza che veniva curata, in prima istanza, proprio dal *pater familias*, il quale garantiva un'educazione accurata al proprio figlio, dando particolare rilievo all'integrità morale delle figure deputate a tale scopo (fossero essi precettori privati, pedagoghi, balie o nutrici)[119]. Fu proprio per questo motivo che l'educazione domestica, affermatasi già nell'età arcaica, quando Roma era ancora una comunità prevalentemente agricola, continuò a mantenere un ruolo significativo – in particolar modo presso i ceti più abbienti – anche nei periodi successivi quando fecero capolino le prime scuole, venendo infatti considerata come il modo più sicuro per garantire ai propri figli una protezione da eventuali relazioni sconvenienti con i loro maestri nonché, al tempo stesso, per assicurare un'educazione valida e di alto livello[120].

Non di rado accadeva che il fanciullo venisse affidato a un *comes* – spesso identificato con uno schiavo di famiglia, il quale svolgeva le funzioni di pedagogo, con ruolo protettivo –, con il precipuo compito di scortarlo e sorvegliarlo, anche durante il tragitto verso la scuola, al fine di preservarne l'onorabilità. Non sono però mancati casi (pur rimanendo fenomeni relativamente circoscritti) in cui si è assistito a un ribaltamento dei ruoli in quanto l'accompagnatore, da custode, sarebbe diventato il corruttore del giovane, in conseguenza di comportamenti lascivi, non integerrimi e di omessa sorveglianza, favorendo così la proliferazione di rapporti inopportuni che ne avrebbero messo in dubbio l'integrità morale[121].

Si può dunque concludere che la protezione del *puer* avesse assunto una dimensione eminentemente sociale piuttosto che rimanere circoscritta all'ambito privato e familiare poiché la salvaguardia dell'integrità fisica e morale del fanciullo era funzionale a garantire la tutela dei valori propri della *civitas romana*[122].

Padova, ottobre 2026

[119] Come si è visto, infatti, il *pater familias* selezionava con grande meticolosità i precettori privati, valutandone attentamente reputazione e stile di vita (Lucian. *merc. cond.* 12.2).

[120] Esempio emblematico è il caso del fanciullo di Pergamo narrato in Petron. *Sat.* 85-87.

[121] Val. Max. 6.1.3.

[122] Cfr. R. LANGLANDS, *Sexual Morality*, cit., pp. 2 ss.

ABSTRACT

Il contributo analizza il ruolo attribuito alla tutela della *pudicitia* dei *pueri* nella Roma antica, evidenziando come la salvaguardia dell'integrità fisico-morale dei fanciulli rispondesse a una fondamentale esigenza politico-sociale oltre che familiare. Muovendo dalla centralità riconosciuta al *pater familias* e all'educazione domestica, il saggio prende in esame le figure educative vicarie (nutrici, precettori, pedagoghi e maestri) che contribuiscono alla formazione dell'infante, ponendo in rilievo il delicato equilibrio tra la rettitudine morale e il rischio di depravazione dei costumi, i quali incidono negativamente sul processo educativo del discente. In questa prospettiva, particolare attenzione è rivolta all'ambivalenza della figura dei pedagoghi, concepiti quali custodi dell'onorabilità del fanciullo, ma talvolta protagonisti di episodi di corruzione morale. L'indagine ripercorre in chiave diacronica l'evoluzione degli strumenti posti a presidio della rispettabilità dei minori: dalle prime forme di *coercitio* magistratuale in epoca repubblicana per i casi di *stuprum cum puero*, passando per l'*edictum de adtemptata pudicitia* e la *lex Scantinia*, fino alla *lex Iulia de adulteriis coercendis* di età augustea. L'obiettivo è rimarcare la protezione del *puer*, considerata centrale a Roma: solo attraverso una buona formazione si potevano forgiare i futuri cittadini, chiamati a preservare i valori fondanti della *civitas romana*.

This article focuses on the role assigned to the protection of the *pudicitia* of *pueri* in ancient Rome, underscoring how protecting the physical and moral integrity of children represented a primary political and social requirement, as well as a family one. Starting from the central role accorded to the *pater familias* and domestic education, this essay explores vicarious educational figures (wet nurses, tutors, pedagogues and teachers) who contributed to the child's upbringing, focusing on the delicate balance between moral integrity and the risk of sexual immorality, which threatened the learner's educational development. From this perspective, particular attention is placed on the ambiguity of the educators' role, conceived as guardians of youth's integrity, yet potentially implicated in situations of moral corruption. This study examines the diachronic evolution of the legal instruments designed to protect minors' honour, from the earliest forms of judicial coercion in the Republican era in cases of *stuprum cum puero*, through the *edictum de adtemptata pudicitia* and the *lex Scantinia*, to the *lex Iulia de adulteriis coercendis* of the Augustan age. The aim is to focus on the protection of the *puer*, which was regarded as central in Rome, since only through a sound education could future citizens be formed to preserve the founding values of the *Roman civitas*.

KEYWORDS

Diritto romano – educazione – *pudicitia* – *pueri* – pedagoghi

Roman Law – Education – *pudicitia* – *pueri* – Pedagogues